Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 26 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **537**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche della provincia di Ancona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **538**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **539**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese di distillazione di seconda categoria della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **540**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del feltro e del cappello di lana della zona di Monza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **541**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **542**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese produttrici di corone e fiori di celluloide della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **543**.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti a laboratori o imprese argentiere.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 537.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche della provincia di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche nonchè armonichette a bocca;

Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 11 luglio 1960, stipulato tra la Delegazione Industriale delle Fabbriche di Voci per Fisarmoniche, assistita dall'Associazione Provinciale degli Industriali, e la Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale U.I.L. FISAR;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5, della provincia di Ancona, in data 22 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 11 luglio 1960, relativo ai lavoratori a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche della provincia di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 139. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 LUGLIO 1960, PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI AL MONTAGGIO DI VOCI PER FISARMONICHE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Addì 11 luglio 1960 in Ancona, presso la sede della Associazione Provinciale degli Industriali,

tra

le FABBRICHE DI VOCI PER FISARMONICHE della provincia di Ancona, rappresentate da una Delegazione industriale, composta dai signori: rag. *Riccardo Strologo*, ragionier *Aldo Bugari*, sig. *Muzio Cagnoni* e rag. *Virgilio Breccia*, con l'assistenza della Associazione degli industriali della provincia di Ancona, rappresentata dal Vice segretario generale dott. *Vincenzo Valentino*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario responsabile sig. *Emidio Massi*, dai signori: *Eolo Fabretti* e *Lanfranco Lodovichetti*, con una Delegazione di lavoratori composta dai signori: *Aldo Biondi* e *Ferdinando Dolcini*;

il SINDACATO PROVINCIALE FILCA, rappresentato dal Segretario sig. *Genovino Stacchio*, con l'assistenza della Unione Provinciale C.I.S.L., nelle persone dei signori: *Luigi Pietripaoli* e *Franco Bentivogli*, con una Delegazione di lavoratori composta dai signori *Gino Casali* e *Palazzi*;

il SINDACATO PROVINCIALE U.I.L.-FISAR, rappresentato dal Segretario sig. *Pierino Galassi*, con l'assistenza della Camera Sindacale Provinciale U.I.L., nella persona del Segretario dott. *Vittorio Gentili*;

sono state fissate, ai sensi dell'art. 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960 per gli operai delle fisarmoniche, voci e parti staccate per fisarmoniche, le tariffe di cottimo pieno per gli operai lavoranti a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche nel territorio della provincia di Ancona.

Art. 1.

Le tabelle di cottimo pieno, per ogni singola fase del lavoro di montaggio e per i vari prodotti, risultano le seguenti:

1) *Voci per macchina*:

	Lire
a) applicatura linguette	0,85
b) bollatura piana	1,10
c) stappatura	0,90
d) sgrossatura ed impostatura	1,10
e) oliatura ed incartatura	0,25

2) *Voci per fisarmoniche giocattolo*:

	Lire
a) applicatura linguette	0,70
b) bollatura piana	0,90
c) stappatura	0,40
d) sgrossatura ed impostatura	1 —
e) oliatura ed incartatura	0,25

3) *Voci per fisarmoniche tipo da 20 a 28 tasti*:

	Lire
a) applicatura linguette	0,80
b) bollatura piana	1 —
c) stappatura	0,45
d) sgrossatura ed impostatura	1,10
e) oliatura ed incartatura	0,25

4) *Terzetti di macchina*:

	Lire
a) applicatura linguette	1,05
b) bollatura piana	1,65
c) stappatura	1,30
d) sgrossatura ed impostatura	1,70
e) oliatura ed incartatura	0,30

5) *Bassi di macchina*:

	Lire
a) applicatura linguette	1,25
b) bollatura piana	2 —
c) stappatura	1,95
d) sgrossatura ed impostatura	2,30
e) oliatura ed incartatura	0,40

6) *Voci inox per pianole*:

	Lire
a) applicatura linguette	0,50
b) bollatura piana	0,70
c) stappatura	0,50
d) sgrossatura ed impostatura	0,75
e) oliatura ed incartatura	0,20

7) *Voci bleu per pianole*:

	Lire
a) applicatura linguette	0,50
b) bollatura piana	0,65
c) stappatura	0,50
d) sgrossatura ed impostatura	0,60
e) oliatura ed incartatura	0,20

8) *Terzetti per pianole*:

	Lire
a) applicatura linguette	0,55
b) bollatura piana	0,80
c) stappatura	0,60
d) sgrossatura ed impostatura	1 —
e) oliatura ed incartatura	0,20

Art. 2.

Le tariffe di cottimo pieno per i seguenti tipi di prodotti si intendono riferiti al lavoro di montaggio completo:

		Lire
a) Acutini in ottone o duralluminio:		
tipo esportazione	15 —	l'uno
tipo imitazione	18,50	»
tipo a mano anche cromato	21 —	»
b) Voci tipo a mano, in duralluminio	26 —	l'una
c) Voci completamente a mano	106 —	»
d) Voci a mano, molate	59 —	»
e) Bassi completamente a mano	105 —	»
f) Bassi a mano molati	70 —	»
g) Terzetti completamente a mano	87,50	l'uno
h) Terzetti a mano, molati	64 —	»
i) Acutini per pianole inox:		
normali	8,30	»
sopra l'acuto	10,50	»
l) Acutini in ottone o duralluminio, tipo a mano speciale	20,50	»
m) Bassi per pianole inox	6,20	»
n) Voci tipo imitazione in duralluminio speciale	14,50	l'una
o) Voci tipo a mano in duralluminio speciale:		
normale	26 —	»
per cromatici	28,50	»
p) Acutini tipo a mano speciale	53 —	l'uno

Art. 3.

Per ogni operazione aggiuntiva alle fasi principali di montaggio che per i tipi extra, potrà essere affidata al lavoratore, i compensi unitari aggiuntivi risultano così fissati:

	Lire
a) Spianatura piastrine alluminio	0,70
b) Bollatura per la testa tonda	0,80
c) Smerigliatura linguette	1,65
d) Lucidatura piastrino	0,40
e) Segnatura piastrino (per un segno)	0,10
f) Smussatura piastrino	0,10
g) Bollatura chiodino conico	0,35
h) Limatura feritoie alluminio dolce	1,35
i) Squadratura piastrino alluminio dolce	0,80
l) Saldatura e squadratura completa:	
bassi	2,90
voci e terzetti	2,35
m) Montaggio voci stagno	0,35
n) Bollatura a tre specchi	0,10
o) Intonazione a provino	1,15
p) Saldatura completa stagno:	
bassi	1,75
voci e terzetti	1,65
q) Maggiorazione per voci diatoniche	0,45
r) Maggiorazione tono secco:	
una linguetta	0,35
due linguette	0,70
s) Maggiorazione per voci ottavate per pianole	1 —

Art. 4.

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

a) Ad ogni periodo di paga oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia sarà corrisposta al lavorante a domicilio — a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali — una maggiorazione del 20% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante a domicilio nel corso del periodo considerato.

b) Al lavorante a domicilio che venga licenziato per motivi non disciplinari e che presti stabilmente la sua opera ad un solo datore di lavoro sarà corrisposta, all'atto del licenziamento, una indennità sostitutiva della indennità di licenziamento e del preavviso nella misura del 2 % dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.

Art. 5.

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Il lavoro consegnato al lavorante a domicilio la sera della vigilia di una festività e da consegnarsi la mattina seguente alla festività stessa, nonchè il lavoro consegnato alla sera e da riconsegnarsi alla mattina successiva e che impegni l'attività lavorasiva del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, sarà retribuito limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodo notturno o festivo con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.

Art. 6.

RIMBORSO SPESE

A titolo di rimborso spese per il consumo degli attrezzi di proprietà del lavoratore viene concordata la percentuale del 3,50% di maggiorazione delle tariffe di cottimo pieno di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

Art. 7.

Nel caso in cui le Aziende dovessero commettere lavoro che richiede l'esecuzione di fasi diverse da quelle sopra indicate oppure, per identiche fasi, dovessero necessitare un lavoro comunque diverso a causa di modifiche tecniche che portino ad un miglioramento qualitativo del semilavorato, le parti direttamente interessate si incontreranno con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, per concordare le relative tariffe.

Art. 8.

In caso di variazione in più od in meno dell'indennità di contingenza, le parti si incontreranno tempestivamente per modificare proporzionalmente le presenti tariffe.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 1960 ed avrà la stessa scadenza di cui all'art. 57 del contratto nazionale di lavoro sopra richiamato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 538.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 8 febbraio 1960, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sezione Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti di Case di Cura Private - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti di Case di Cura Private - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Caserta, in data 27 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 8 febbraio 1960, relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 144. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 FEBBRAIO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

L'anno 1960 il giorno 8 febbraio in Casagiove,

tra

la Sede Provinciale di Caserta dell'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati in persona dei sigg. *Tommaso Masella, Guido Cendali, Giovanni Costa*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della Associazione Nazionale (ANCIP)

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti di Case di Cura private aderenti alla C.I.S.L. in persona del sig. *Amoroso Luigi* che è anche delegato della FISO, assistito dal sig. *Grazziano Paolo* che stipula e firma anche per la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Caserta

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti di Case di Cura Private aderenti alla C.G.I.L. in persona del sig. *Ciro Volante* che è anche delegato della Federazione Nazionale di categoria; assistito dal sig. *Carmelo Ricci* che stipula e firma anche per la Camera Confederale del Lavoro di Caserta

si è stipulato il presente Contratto economico Provinciale in applicazione del Contratto nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956 da valere per i dipendenti degli Istituti Privati di Cura della Provincia di Caserta aderenti alla Associazione Nazionale (ANCIP) e pubblicato, ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, sul Bollettino Ufficiale del 26 gennaio 1960 n. 9 del Ministero del Lavoro.

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Caserta che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie che risulta dalla attestazione apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia del Contratto nazionale ad essi distribuita dall'ANCIP o da altra aggiornata certificazione del medesimo.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38, 42 del Contratto nazionale i minimi di stipendio e salario mensili del personale delle Case di Cura di categoria *c*), comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (direttivo)		
Direttore sanitario	L.	37.000
Direttore amministrativo	»	37.000
Medico aiuto o di reparto	»	35.000
Medico assistente	»	30.000
Medico fino a due anni di specializzazione nello stesso Istituto	»	20.000
Medico dopo i due anni	»	25.000
II Categoria (Concetto)		
Economo di Casa di Cura con oltre 50 letti	L.	15.000
Contabile di concetto	»	13.000
III Categoria A (Amministrativo d'ordine)		
Segretario con funzioni di economato per Casa di Cura fino a 50 letti	L.	12.000
Contabile e addetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati, ecc.	»	10.000
Dattilografo	»	9.000
III Categoria B (Ausiliario sanitario)		
Infermiera diplomata	L.	12.000
Ostetrica	»	12.000
Tecnico di gabinetto e di laboratorio diplomato	»	11.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria		
Sorvegliante ai servizi non sanitari ed al personale non impiegatizio	L.	11.000
Infermiere generico	»	11.000
Massaggiatore	»	10.000
Addetto a gabinetto e laboratorio non diplomato	»	9.000
Guardarobiera consegnataria	»	7.000

V Categoria

Cuoco	L.	13.000
Aiuto cuoco	»	10.000
Garzone di cucina	»	8.000
Inserviente	»	8.000
Usciere o fattorino	»	8.000
Autista meccanico	»	10.000
Addetto alle caldaie patentato	»	10.000
Personale di fatica tutto fare	»	8.000
Aiuto guardarobiera	»	6.000

VI Categoria

Addetto alla manutenzione: elettricista, idraulico, ecc.	L.	8.000
Lavandaio	»	7.000
Stiratrice	»	6.000

Per le Case di Cura di malattie tubercolari, extrapolmonari — specie *a)* e *b)* — i minimi anzidetti si intendono aumentati del 5 %.

Si intendono ridotti del 5 % per le Case di Cura dietetiche specie *d)* del 10 % per quelle psichiatriche specie *e)* a condizione però che le une e le altre risultino aderenti all'ANCIP.

Art. 3.

PERSONALE FEMMINILE, MINORI ECC.

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti del 15 % per il personale femminile ivi non indicato come tale, ulteriormente del 10 % per i minori degli anni 21 ed altresì del 5 % per le Case di Cura non ubicate nel territorio del comune di Caserta.

Le dette riduzioni potranno essere applicate soltanto dalle Case di Cura che risultino aderenti all'ANCIP.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 15 %.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario fissati negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto nazionale, il personale ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

Uomini:

oltre i 21 anni compiuti	L.	15.300
dai 18 ai 21 anni compiuti	»	12.750
dai 16 ai 18 anni compiuti	»	10.200

Donne:

oltre i 21 anni compiuti	L.	12.750
dai 18 ai 21 anni compiuti	»	10.200
dai 16 ai 18 anni compiuti	»	8.150

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra, che è stato fissato in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Caserta e di cui al Bollettino dell'Ufficio Centrale di Statistica, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, e sarà quindi in base alla percentuale: 2 unità = 2 % che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste, per iscritto da almeno una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti alla Sede Centrale dell'ANCIP, entro 20 giorni dalla pubblicazione del Bollettino perchè questa provveda ai computi del caso ed alla dovuta comunicazione alle Case di Cura interessate. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli artt. 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

VITTO ED ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto che, computato in percentuale sulla media delle prime voci dell'elemento mobile, viene fissato sia per gli uomini che per le donne nella misura di L. 7.650 per il personale di I e II categoria e di L. 6.630 per il restante personale.

Altrettanto dicasi per l'alloggio che viene fissato indiscriminatamente in L. 1.020 mensili.

Le cifre così inizialmente fissate subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile, secondo le modalità dell'articolo precedente.

Il vitto per il detto personale è costituito da un pasto a mezzogiorno (minestra, pietanza e contorno) e da un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimezzata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino la assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto annulla, assorbe e sostituisce qualsiasi altro diverso trattamento dei dipendenti che fosse in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando per ogni singolo dipendente la applicazione della clausola dell'ultima parte dell'articolo 106 del medesimo per la retribuzione complessiva.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entrerà in vigore il 1° aprile 1960 e durerà fino al 31 dicembre 1960.

Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato con lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza e rimarrà in vigore fino al suo completo rinnovo.

Art. 11.

DEPOSITO

Il presente Contratto sarà depositato all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Caserta agli effetti della eventuale proroga della legge 14 luglio 1959 n. 741 o della estensione di essa anche ai Contratti stipulati successivamente al 3 ottobre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 539.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese di distillazione di seconda categoria della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 15 dicembre 1959, per gli addetti all'industria della distillazione degli spiriti di seconda categoria, degli alcoli in genere e delle acquaviti;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 19 novembre 1956, per gli apprendisti dipendenti dalle distillerie di seconda categoria, stipulato tra la Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino. n. 15 della provincia di Modena, in data 3 febbraio 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 19 novembre 1956, relativo agli apprendisti dipendenti dalle distillerie di seconda categoria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese di distillazione di seconda categoria della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 138. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 19 NOVEMBRE 1956 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE DISTILLERIE DI 2ª CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì 19 novembre 1956 presso la sede della Associazione Industriali della provincia di Modena,

tra

l'Associazione degli Indusriali rappresentata dal sig. *Toschi* rag. *Gian Carlo,* assistito dal dott. *G. M. Zauli Sajani,*

e

l'Unione Sindacale Provinciale (CISL) rappresentata dal sig. *Tiziano Adani,*

la Camera Confederale del Lavoro (CGIL) rappresentata dal sig. *Dini Romolo,*

la Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal sig. *Paltrinieri Fernando,*

premesso che in sede nazionale non esiste attualmente una regolamentazione salariale per gli apprendisti dipendenti dalle distillerie di 2ª categoria;

si è stipulato il seguente accordo da valere per la provincia di Modena e per gli apprendisti dipendenti dalle distillerie di 2ª categoria.

Art. 1.

DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTA

Agli effetti del presente accordo è apprendista colui che è occupato presso una azienda di cui alla premessa allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato e operaio di 2ª categoria.

Art. 2.

DURATA DELL'APPRENDISTATO

Per la categoria di che trattasi la durata dell'apprendistato è fissata come segue:

	Durata in anni
14-15 anni	4
15-16 anni	3
16-17 anni	2 1/2
17-18 anni	2
18-20 anni	2

Art. 3.

RETRIBUZIONE

La paga iniziale base orario dell'apprendista sarà quella del manovale comune dell'età e sesso corrispondente, con la riduzione del 10%. Al termine del periodo di tirocinio l'apprendista avrà diritto alla retribuzione dell'operaio qualificato o della operaia di 2ª categoria di corrispondente età.

Durante il periodo di apprendistato trascorso il primo semestre saranno corrisposti agli apprendisti aumenti semestrali.

Ciascuno di tali aumenti sarà pari alla differenza tra la retribuzione iniziale e finale divisa per il numero dei semestri di durata dell'apprendistato.

All'apprendista sarà corrisposta l'indennità di contingenza, in relazione alla sua età, del manovale comune.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per gli apprendisti in forza alla data di entrata in vigore del presente contratto saranno conservate fino alla concorrenza le eventuali retribuzioni di miglior favore in atto.

Art. 5.

ACCORDI NAZIONALI O REGIONALI

Le parti si danno atto che ove in sede Nazionale o Regionale venissero stipulate retribuzioni diverse da quelle fissate dal presente accordo o periodi di diversa durata dell'apprendistato, le nuove condizioni verranno automaticamente applicate senza necessità di disdetta del presente accordo a tutti gli apprendisti in forza o nuovi assunti e sostituiranno integralmente le corrispondenti norme del presente accordo.

Art. 6.

DURATA

Il presente accordo entra in vigore dal 1° dicembre 1956 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1957 e si intenderà prorogato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 540.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del feltro e del cappello di lana della zona di Monza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria del cappello, feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello;

Visto, per la zona di Monza, il contratto collettivo 13 novembre 1956, per gli operai addetti all'industria del feltro e del cappello di lana, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, Sindacato degli Industriali del Cappello, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Cappellai ed Affini, il Sindacato Cappellai di Monza - C.I.S.L., l'Unione Mandamentale di Monza - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 38 della provincia di Milano, in data 12 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 13 novembre 1956, relativo agli operai addetti all'industria del feltro e del cappello di lana del Monzese, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionle della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del feltro e del cappello di lana della zona di Monza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 145. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 13 NOVEMBRE 1956 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO E DEL CAPPELLO DI LANA DEL MONZESE

L'anno 1956, il giorno 13 del mese di novembre,

In Monza, presso la sede dell'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza:

tra

l'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza Sindacato degli Industriali del cappello, in persona del suo presidente dott. *Gaetano Dossi*, assistito dai sigg. dott. *Antonio Ferrario, Giuseppe Giovenzana, Achille Lazzaroni*, rag. *Gianalfredo Galimberti* e avv *Giuseppe Mancosu*, direttore dell'Associazione Industriale stessa;

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori cappellai ed affini rappresentato dal segretario responsabile sig. *Ivo Rovelli*, assistito dai sigg. *Stefano Ungarelli*, segretario responsabile del Sindacato lavoratori cappellai e affini (S.I.L.C.A.) e *Luciano Sacchelli*, segretario responsabile della Camera del Lavoro di Monza:

la C.I.S.L. Sindacato Cappellai di Monza, rappresentata dal segretario responsabile sig. *Rino Casiraghi*, assistito dai sigg. *Giuseppe Fossati*, segretario nazionale della Federazione Unitaria Italiana Lavoratori dell'abbigliamento (F.U.I.L.A.) e *Mario Zenoni*, segretario del Sindacato Provinciale F.U.I.L.A. di Milano;

la U.I.L. Unione Mandamentale di Monza, rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Franco Costa*, assistito dai sigg. *Adolfo di Marino* e *Zuppiroli Mario* del Sindacato Provinciale U.I.L. di Milano:

e

con l'intervento, in rappresentanza dei lavoratori, dei sigg. *Didoni Luigi, Malacrida Angelo, Redaelli Antonio, Rossi Adriano, Valentino Carlo, Paleari Giovanni, Bianchi Elia, Borgonovo Giovanni, Motta Luigi, Trabattoni Salvatore, Cazzaniga Ester, Boracchi Ada, Capra Giovanni, Corradi Aldo* e *Merlo Carlo*;

in applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed in accoglimento alla richiesta — avanzata dalle Organizzazioni dei lavoratori in epigrafe — per la concessione di un aumento (4 %) da applicarsi sui minimi di paga base conglobati,

è stato stipulato il presente contratto salariale per gli operai addetti all'industria monzese del feltro e cappello di lana.

Art. 1.

La classificazione degli operai verrà fatta in base alle categorie sottoelencate:

CATEGORIE	Minimi di paga oraria			
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
UOMINI				
1ª *Categoria*:				
Pomiciatori a mano; apprettatori e catramatori a mano; informatori a mano; pressatori; roulé a mano; refilatori a mano; informatori al cerchio; passatori teste; ficconatori aggiustatori e passatori bastiture; closciatori bianco e nero; lucidatori ali a pezza e ferro; biattiala a cono; addetti alla cernita dei feltri destinati alla vendita e all'appropriaggio	187,20	181,79	160,47	—
2ª *Categoria*:				
a) Addetti alle rolettine, americane e mezzere	172,95	167,80	147,36	—
b) Informatori a macchina; decatizzatori con cerchio e sbiella; roulé a macchina; stiratori; catramatori; apprettatori a macchina; plottatori; nettamacchine di carderia; addetti al degodronaggio; passatori in bianco	167,54	162,50	142,79	—
3ª *Categoria*				
Spazzolatori; refilatori a macchina; baffatori (nero); aiutanti informatori a macchina; addetti ai folloni; addetti alla tintoria; addetti alle stufe; carbonizzatori; allargateste	158,60	152,10	130 —	—
4ª *Categoria*:				
Manovali comuni	148,72	—	—	—
DONNE				
1ª *Categoria*:				
Maestre (addette alla sorveglianza delle lavorazioni e all'insegnamento); rigatrici; pomiciatrici a macchina circolare; rasatrici; vellutatrici; orlatrici a macchina; applicatrici marocchini a macchina;				

CATEGORIE	Minimi di paga oraria			
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
guarnitrici di marocchini e cinte di cappello di pelo; addette alla carderia (cono); addette alle multi-rolles; passatrici bastiture; addette alla cernita dei feltri destinati all'appropriaggio o alla vendita	140,71	120,58	112,42	—
2ª *Categoria* :				
Guarnitrici lana; cinturiniste lana; tagliatrici di marocchini; pesatrici in bianco; applicatrici fodere; stiratrici fodere; spazzolatrici	133,12	113,62	104,67	—
Addette a mansioni diverse di magazzeno	134,16	114,71	105,76	—
3ª *Categoria* :				
Addette alle materasse; refilatrici in bianco; addette alle tavolette; pinzettatrici	125 —	106,91	99,37	85,74

Garzoni e manovali :

Uomini dai 14 ai 15 anni	L.	76,75
Uomini dai 15 ai 16 anni	»	78,62
Uomini dai 16 ai 17 anni	»	109,77
Uomini dai 17 ai 18 anni	»	112,11
Uomini dai 18 ai 19 anni	»	138,68
Uumini dai 19 ai 20 anni	»	141,12

Uomini oltre i 20 anni: la paga di categoria.

Gli uomini assunti oltre i 20 anni di età, non pratici delle lavorazioni, saranno considerati per il periodo massimo di 12 mesi in addestramento speciale, come previsto dall'art. 7 (parte operai) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956. Essi saranno retribuiti con paghe inferiori del 10 % (per il 1° semestre) e del 5 % (per il 2° semestre) di quelle categorie cui verranno assegnati.

Apprendiste e piccinine :

Donne dai 14 ai 15 anni	L.	72,71
Donne dai 15 ai 16 anni	»	74,79
Donne dai 16 ai 17 anni	»	91,57
Donne dai 17 ai 18 anni	»	93,49

Donne oltre i 18 anni: la paga di categoria.

Le donne assunte oltre i 20 anni di età, non pratiche delle lavorazioni, saranno considerate per il periodo massimo di 12 mesi in addestramento speciale, come previsto dall'art. 7 (parte operai) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956. Esse saranno retribuite con paghe inferiori del 10 % (per il 1° semestre) e del 5 % (per il secondo semestre) di quelle delle categorie cui verranno assegnate.

Ausiliari di 1ª categoria : Min. di paga oraria

Sono considerati ausiliari di 1ª categoria gli operai *provetti* con specifica preparazione tecnico pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: elettricisti, meccanici, idraulici, muratori, falegnami, fuochisti patentati L. 204,26

Ausiliari di 2ª categoria .

Sono considerati ausiliari di 2ª categoria gli operai con mansioni richiedenti una specifica normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: elettricisti, meccanici in genere, idraulici, muratori e falegnami L. 185,49

Servizi complementari .

Addetti al magazzeno in genere (alle dipendenze di un magazziniere o di un capo magazziniere o altro personale responsabile):

Uomini	L.	170,50
Donne	»	134,16

Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia :

MANSIONI	Minimi di paga giornaliera per servizio di:		
	10 ore	9 ore	8 ore
Gruppo A) :			
Autisti per servizio fuori stabilimento, infermieri patentati, guardiani notturni	1.573,92	1.456,72	1.339,52
Gruppo B) :			
Infermieri autorizzati – guardiani diurni – custodi – portieri – fattorini – cavallanti:			
oltre i 20 anni	1.456,06	1.347,63	1.239,20
fra i 18 e i 20 anni	1.379,34	1.276,63	1.173,92
fra i 16 e i 18 anni	1.125.36	1.041,56	957,76
inferiore ai 16 anni	861,22	797,09	732,96

Portinaie (donne):

Portinaie che godono di alloggio, luce, acqua e riscaldamento: L. 10.924,73 alla quindicina.

Ai fini della corresponsione della indennità di contingenza, la quota giornaliera (8 ore) in vigore successivamente al 12 giugno 1954, sarà moltiplicata per dodici ed il prodotto sarà aggiunto alla predetta retribuzione quindicinale fissa.

Art. 2.

Agli operai cottimisti appartenenti alle sottoelencate categorie, saranno corrisposte, in aggiunta alle tariffe di cottimo indicate al successivo art. 3, le seguenti quote orarie:

a) Lavorazione in bianco

MANSIONI	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni
Uomini :			
1. Sodatori (1ª categoria)	136,95	131,54	110,22
2. Closciatori (1ª categoria)	136,95	131,54	110,22
3. Rolettine (2ª categoria)	124,95	119,80	99,36
4. Mezzere (2ª categoria)	124,95	119,80	99,36
5. Americane (2ª categoria	124,95	119,80	99,36
6. Plottatori (2ª categoria)	122,19	117,15	97,44
7. Allargateste (3ª categoria)	115,90	109,40	87,30
Donne :			
1) Coni (1ª categoria)	106,66	86,53	78,37
2) Pomiciatrici (1ª categoria)	106,66	86,53	78,37
3) Rasatrici e vellutat. (1ª cat.)	106,66	86,53	78,37
4) Spazzolatrici (2ª categoria)	102,71	83,26	74,31
5) Multirolles (1ª categoria)	106,66	86,53	78,37
6) Maestre addette ai suddetti reparti (1ª categoria)	106,66	—	—

b) Lavorazione in nero

MANSIONI	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni
Uomini :			
1) Battiala (1ª categoria) .	136,95	131,54	110,22
2) Informatori a mano (1ª cat.)	136,95	131,54	110,22
3) Inform. a macchina (2ª cat.)	122,19	117,15	97,44
4) Pressatori (1ª categoria)	136,95	131,54	110,22
5) Passatori ala (1ª categoria)	136,95	131,54	110,22
6) Passatori teste (1ª categoria)	136,95	131,54	110,22
7) Plottatori (2ª categoria)	122,19	117,15	97,44
Donne :			
1) Rasatrici e vellut. (1ª cat.)	106,66	86,53	78,37
2) Spazzolatrici (2ª categoria)	102,71	83,26	74,31
3) Applicatrici maroc. a macchina, orlatura a dorsè a macchina (1ª categoria)	106,66	86,53	78,37
4) Applicatrici a mano, nastri a mano, tagliatrici marocchini (2ª categoria) .	102,71	83,26	74,31
5) Applicatrici e stiratrici fodere (2ª categoria)	102,71	83,26	74,31
6) Maestre addette ai suddetti reparti (1ª categoria)	106,66	—	—

Art. 3.

Le tariffe di cottimo da corrispondersi agli operai di cui al precedente art. 2, restano confermate nelle misure stabilite dall'art. 1 dell'accordo 8 febbraio 1951 e precisamente:

a) Lavorazione in bianco

Uomini:

1) Reparto sodatori

Bastiture da grammi 30 a grammi 35 L. 115,67 al cento base n. 830;
Bastiture da grammi 40 a grammi 45 L. 120 al cento base n. 800;
Bastiture da grammi 50 a grammi 55 L. 124,68 al cento, base n. 770;
Bastiture da grammi 60 a grammi 70 L. 137,15 al cento, base n. 700;
Bastiture da grammi 75 a grammi 80 L. 154,84 al cento, base n. 620;
Bastiture da grammi 85 a grammi 90 L. 162,72 al cento, base n. 590;
Bastiture da grammi 95 a grammi 100 L. 174,55 al cento, base n. 550;
Bastiture da grammi 105 a grammi 110 L. 188,24 al cento, base n. 510;
Bastiture da grammi 115 a grammi 120 L. 195,92 al cento, base n. 490;
Bastiture da grammi 125 a grammi 135 L. 204,26 al cento, base n. 470;
Bastiture da grammi 140 a grammi 150 L. 223,26 al cento, base n. 430.

Articoli: « Misto, bianco latte e bastiture tinte in fiocco »: Tariffe come sopra maggiorate del 10%.

Articoli: « Foulards »: Tariffe come sopra maggiorate del 15 %.

Le tariffe predette si intendono riferite al peso effettivo di bolla maggiorato di una percentuale massima del 18 % in relazione alle possibili variazioni della igroscopicità delle lane.

Le tariffe medesime comprendono altresì il compenso per operazioni complementari, ivi comprese quelle relative alla sodatura di tutte le bastiture prodotte nella giornata dalla rispettiva cardina.

I sodatori adibiti a mansioni di « passatori e aggiustatori bastiture », dovranno percepire un guadagno orario di L. 100.

2) Reparto closciatori

Feltri fino a gr. 75 L. 53 al cento base n. 1.600
Feltri da gr. 80 a gr. 100 L. 60,57 al cento base n. 1.400
Feltri da gr. 105 a gr. 120 L. 65,23 al cento base n. 1.300
Feltri da gr. 125 a gr. 140 L. 70,67 al cento base n. 1.200

Articoli: « Misti e bianco latte »: Tariffe come sopra maggiorate del 10 %.

Articoli: « Fez Sidare, Mezzesfere, apprettati oltre i 20 gradi »: Tariffe come sopra maggiorate del 15 %.

3) Reparto rolettine

Lavorazione allo stampo

Fino a gr. 45 L. 181,82 al cento base n. 440
da gr. 50 a gr. 65 L. 207,79 al cento base n. 385
da gr. 70 a gr. 95 L. 250 al cento base n. 320
da gr. 100 a gr. 120 L. 271,19 al cento base n. 295
da gr. 125 a gr. 140 L. 296,29 al cento base n. 270

4) Reparto mezzere

Lavorazione a 6 macchine (3 uomini al banco) garzoni a carico della ditta: L. 120 al cento base n. 6.000.

5) Reparto americane

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 103.

Articoli: « Misto e bianco latte »: Tariffe come sopra maggiorate del 10 %.

6) Reparto plottatori

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 85.

7) Reparto allargateste

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 77.

Donne:

1) Reparti coni

Bastiture fino a grammi 45 L. 59,55 al cento, base n. 900;
Bastiture da grammi 50 a grammi 55 L. 69,60 al cento, base n. 770;
Bastiture da grammi 60 a grammi 70 L. 76,57 al cento, base n. 700;
Bastiture da grammi 75 a grammi 80 L. 86,45 al cento, base n. 620;
Bastiture da grammi 85 a grammi 90 L. 90,84 al cento, base n. 590;
Bastiture da grammi 95 a grammi 100 L. 97,45 al cento, base n. 550;
Bastiture da grammi 105 a grammi 110 L. 105,09 al cento, base n. 510;
Bastiture da grammi 115 a grammi 120 L. 109,40 al cento, base n. 490;
Bastiture da grammi 125 a grammi 135 L. 114,04 al cento base, n. 470;
Bastiture da grammi 140 a grammi 155 L. 124,65 al cento, base n. 430;
Bastiture da grammi 160 a grammi 180 L. 137,42 al cento, base n. 390.

Articoli: « Misto bianco latte »: Tariffe come sopra maggiorate del 10 %.

Articoli: « Foulards »: Tariffe come sopra maggiorate del 15 %.

Le tariffe predette si intendono riferite al peso effettivo di bolla, maggiorato di una percentuale massima del 18 % in relazione alle possibili variazioni della igroscopicità delle lane.

2) Reparto pomiciatrici

Pomiciatura normale (tutto sopra e ala sotto)

Feltri fino a gr. 55 L. 59,56 al cento base n. 900
Feltri da gr. 60 a gr. 75 L. 67 al cento base n. 800
Feltri da gr. 80 a gr. 105 L. 76,57 al cento base n. 700
Feltri da gr. 110 a gr. 140 L. 89,34 al cento base n. 600

3) Reparto rasatrici e vellutatrici

Rasatura e vellutatura

Feltri fino a gr. 70 L. 30,59 al cento base n. 1.700
Feltri oltre a gr. 70 L. 34,67 al cento base n. 1.500

4) Reparto spazzolatrici

Spazzolatura feltri L. 18,37 al cento base n. 2.700

5) Reparto multirolles

Addette al banco

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 67.

Addette esclusivamente alle macchine

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 62.

Le maestre addette ai reparti di cui sopra dovranno percepire un guadagno non inferiore a L. 84 orarie.

b) LAVORAZIONE IN NERO

Uomini:

1. Reparto battiala L. 65,92 al cento base n. 1.250

2. Reparto informatori a mano
cloches lana L. 303,45 al cento base n. 290
cloches lepre L. 333,79 al cento base n. 290

3. Reparto informatori
macchina L. 168,33 al cento base n. 480

4. Reparto pressatori
incavati pressati tre volte L. 267,50 al cento base n. 320
incavati pressati due volte L. 194,50 al cento base n. 440
non incavati pressati tre volte L. 214,— al cento base n. 400
non incavati pressati due volte L. 158,52 al cento base n. 540

5. Reparto passatori ala

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 106.

6. Reparto passatori teste

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 106.

7. Reparto plottatori

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 97.

Donne:

1. Reparto rasatrici e velluttatrici
L. 43,33 al cento base n. 1.200

2. Reparto spazzolatrici
L. 38,16 al cento base n. 1.300

3. Reparto applicatrici marocchini a macchina, orlatura a dorsè a macchina.

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 65.

4. Reparto applicatrici a mano, nastri a mano, tagliatrici marocchini

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 60.

5. Reparto applicatrici e stiratrici fodere

Tariffe atte ad acconsentire un guadagno medio orario di L. 57.

Le maestranze addette ai reparti di cui sopra dovranno percepire un guadagno non inferiore a L. 84 orarie.

Art. 4.

Gli operai che, adibiti alle mansioni indicate agli articoli 2 e 3 del presente accordo venissero eventualmente retribuiti ad economia anzichè a cottimo, percepiranno unicamente il minimo di paga oraria di cui all'art. 1, maggiorato delle seguenti quote orarie:

Uomini:

1ª categoria	L.	35,18
2ª categoria *a*)	»	33,60
2ª categoria *b*)	»	31,75
3ª categoria	»	29,89

Donne:

1ª categoria	L.	23,84
2ª categoria	»	22,02

Art. 5.

Agli operai aventi le sottonotate qualifiche, in quanto direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, verranno corrisposte — tenuto anche conto delle particolari caratteristiche delle lavorazioni cui sono addetti — le seguenti quote orarie di maggiorazione, in aggiunta ai minimi di paga di cui all'art. 1:

Apprettatori e catramatori a mano	(uomini 1ª cat.)	L. 30,15
Addetti alla cernita dei feltri destinati all'appropriaggio o alla vendita	(uomini 1ª cat.)	L. 20,10
Apprettatori e catramatori a macchina	(uomini 2ª cat.)	L. 27,21
Addetti al degodronaggio	(uomini 2ª cat.)	L. 27,21
Nettamacchina di carderia	(uomini 2ª cat.)	L. 22,68
Passatori in bianco	(uomini 2ª cat.)	L. 18,14
Addetti al carbonissaggio	(uomini 3ª cat.)	L. 23,48
Addetti alla tintoria, addetti alle stufe, addetti ai folloni	(uomini 3ª cat.)	L. 21,35
Passatrici bastiture	(donne 1ª cat.)	L. 13,62
Addetti alla cernita dei feltri destinati alla vendita o all'appropriaggio	(donne 1ª cat.)	L. 13,62
Pesatrici in bianco	(donne 2ª cat.)	L. 17,30
Addette alle tavolette	(donne 3ª cat.)	L. 14,55
Refilatrici e addette alle materasse	(donne 3ª cat.)	L. 8,73

Art. 6.

Agli operai non appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente accordo, saranno corrisposte, in aggiunta ai minimi di paga di cui all'art. 1, le seguenti quote di maggiorazione:

Uomini:

1ª categoria	L.	10,05	orarie
2ª categoria	»	9,07	orarie
3ª categoria	»	8,54	ararie
4ª categoria	»	7,83	orarie

Donne:

1ª categoria	L.	6,81	orarie
3ª categoria	»	5,82	orarie

Garzoni e manovali:

Uomini dai 14 ai 15 anni	L.	4,06	orarie
Uomini dai 15 ai 16 anni	»	4,42	orarie
Uomini dai 16 ai 17 anni	»	5,35	orarie
Uomini dai 17 ai 18 anni	»	5,80	orarie
Uomini dai 18 ai 19 anni	»	6,52	orarie
Uomini dai 19 ai 20 anni	»	6,95	orarie

Apprendiste e piccinine:

Donne dai 14 ai 15 anni	L.	3,32	orarie
Donne dai 15 ai 16 anni	»	3,72	orarie
Donne dai 16 ai 17 anni	»	4,32	orarie
Donne dai 17 ai 18 anni	»	4,69	orarie
Ausiliari di 1ª categoria	L.	11,46	orarie
Ausiliari di 2ª categoria	»	10,53	orarie

Servizi complementari:

Uomini	L.	9,45	orarie
Donne	»	6,50	orarie

Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia:

	10 ore	9 ore	8 ore	
Gruppo *A*)	84,—	78,—	72,—	giorn.
Gruppo *B*)				
oltre 20 anni	72,60	67,40	62,20	giorn.
fra i 18 e i 20 anni	70,52	65,32	60,12	giorn.
fra i 16 e i 18 anni	62,16	57,32	52,56	giorn.
inferiore ai 16 anni	48,80	45 —	41,20	giorn.
Portinaie	L.	367,20	quindicinali	

Art. 7.

Il presente contratto decorre dall'inizio del periodo di paga in corso al 12 novembre 1956 e avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956, di cui costituisce parte integrante.

Il presente contratto sostituisce altresì ed abroga il contratto integrativo 6 febbraio 1951 e gli accordi 7 e 8 febbraio 1951, fatte salve le sole condizioni individuali di miglior favore comunque concesse aziendalmente che verranno mantenute ad personam.

Dichiarazione a verbale

I minimi di paga oraria degli operai ad economia previsti dall'art. 1 del presente contratto sono comprensivi:

della paga base di cui all'art. 1 del contratto 6 febbraio 1951;

della indennità di contingenza in vigore al 12 giugno 1954;

della quota di rivalutazione salariale di cui all'accordo 7 febbraio 1951;

della quota di riassetto zonale e di riproporzionamento previste dall'accordo interconfederale del 12 giugno 1954;

dell'indennità di caro pane (L. 20 al giorno pari a L. 2,50 orarie);

dell'aumento salariale del 4 % di cui alla premessa del presente accordo.

Le quotazioni orarie per gli operai cottimisti di cui all'art. 2 del presente accordo sono comprensive degli elementi retributivi di cui sopra, ad eccezione della paga prevista dall'art. 1 del contratto 6 febbraio 1951, in quanto la stessa risulta già conglobata nelle tariffe di cottimo contemplate nell'art. 3 del presente contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 541.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo-Mensa e Servizi - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali Affini - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 36 della provincia di Milano, in data 17 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1960 relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 146. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 GIUGNO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1960 il giorno 15 del mese di giugno

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI della Provincia di Milano, rappresentata dal suo presidente on. *Edoardo Origlia*, assistito dai dott. *Giuseppe Orlando* e *Renato Di Salle* e dalla Commissione sindacale composta dal comm. *Carlo Allevin*, comm. *Aldo Annaratone*, rag. *Luigi Baldi*, *Guerrino Bellati*, rag. *Eliseo Bonzi*, dott. *Nino Bossi*, rag. *Carlo Briccarello*, dott. *Bruno Brunetti*, cav. *Giuseppe Chierichetti*, cav. *Leopoldo Corti*, *Ferruccio Corti*, rag. *Mauro Cozzi*, dott. *Antonio Danelli*, dott. *Filippo Diana*, *Giorgio Di Mattia*, *Gino Farri*, *Vittorio Frediani*, rag. *Antonio Gariboldi*, *Pasquale Giordano*, dott. *Mario, Lolli*, dott. *Guido Mella*, *Bruno Minzolini*, *Umberto Muccioli*, comm. *Alessandro Novaresi*, dott. *Lino Penotti*, *Luigi Piva*, dott. *Olinto Praturlon*, *Enrico Petterino Patriarca*, *Franco Radaelli*, dott. *Araldo Sassone*, cav. *Ettore Scotti*, *Romeo Tavecchia*, dott. *Ferdinando Tonini*, *Franco Valsecchi*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal segretario provinciale *Emilio Ronchi*, assistito dai sigg. *Aldo Ferrucci*, *Luigia Panciroli*, *Tarcisio Carelli*, *Francesco Pelaro*, *Natale Beretta*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, ALBERGO, MENSA E SERVIZI aderente alla F.I.L.C.A.M.S. rappresentata dal segretario *Gastone Palazzi* e dal vice segretario *Renato Giovannacci* assistiti dai sigg. *Giuseppe Orione*, *Mario Ghedini*, *Giuseppe Previdi*, *Francesco Daddio*;

l'U.I.D.A.C.A. aderente alla U.I.L. rappresentata dal segretario *Adolfo Di Marino*, assistito dai sigg. *Oreste Reggiroli*, *Alessandro Malvestiti*, *Virgilio Colombo*, *Giuseppe Caporale*, *Giuseppe Damanio*, *Annamaria Dragonetti*;

si è stipulato il seguente Contratto integrativo da valere, a decorrere dal 1° gennaio 1961, per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Milano, con esclusione dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici, del personale operaio addetto esclusivamente alle aziende di installazione elettrica e idraulica, del personale dipendente da alberghi diurni, personale dipendente da case di cura, personale operaio dipendente dalle rivendite di pane e paste alimentari, personale dipendente da spedizionieri, viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali.

TITOLO I
TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute fiscali (R.M. C 2 ed imposta complementare) e delle ritenute di legge per il personale sono fissati nella seguente misura a far tempo dal 1° gennaio 1961:

Categoria A

Ad essa appartiene tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge n. 1130 del 1° luglio 1926. Appartiene inoltre a tale categoria il personale di concetto che esplica mansioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda e che qui di seguito tassativamente si elencano:

Raggruppamento A 1

Personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge n. 1130 del 1° luglio 1926:

	MENSILE
Uomini	L. 100.641
Donne	» 98.884

Raggruppamento A 2

a) Capo di servizio tecnico o amministrativo:

	MENSILE
Uomini	L. 100.641
Donne	» 98.884

b) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze:

	MENSILE
Uomini	L. 100.641
Donne	» 98.884

c) Capo dell'Ufficio vendite e acquisti:

Uomini	L. 100.641
Donne	» 98.884

d) Capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

		MENSILE
Uomini	L.	100.641
Donne	»	98.884

Categoria B

Appartiene alla Cat. *B* tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

Raggruppamento B 1

Capo ufficio; Ispettore; Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del Raggruppamento A 2; Capo contabile; Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse; Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica sia amministrativa dell'officina stessa:

		MENSILE
Uomini	L.	76.633
Donne	»	67.509

Raggruppamento B 2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale; Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; Contabile con mansioni di concetto o primanotista; Corrispondente con mansioni di concetto; Segretario di direzione con mansioni di concetto; Progettista; Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; Agente acquisitore nelle aziende di legname; Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto; Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità; Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; Propagandista scientifico; Chimico di laboratorio:

		MENSILE
Uomini	L.	70.141
Donne	»	61.724

Raggruppamento B 3

Interprete; Stenodattilografo in lingue estere; Vice capo reparto anche con funzioni di vendita; Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico; Disegnatore tecnico; Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); Creatore e redattore di testi pubblicitari; Vetrinista; Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); Commesso stimatore di gioielleria; Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del R.D.L. 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia: Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

		MENSILE Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	65.979	58.061
dai 20 ai 21 anni compiuti	»	64.852	57.070
dai 19 ai 20 anni compiuti	»	60.678	53.397

Categoria C

Ad essa appartengono tutti i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine.

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine; Cassiere comune; Traduttore; Astatore; Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; Commesso di vendita; Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

		MENSILE Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	L.	54.797	48.851
dai 20 ai 21 anni qualificati (1)	»	54.446	48.453
dai 19 ai 20 anni qualificati	»	50.749	44.659
dai 18 ai 19 anni qualificati	»	50.077	44.068
dai 17 ai 18 anni qualificati	»	42.548	37.490
dai 16 ai 17 anni qualificati	»	41.998	37.105
inferiori ai 16 anni qualificati	»	35.750	33.770

Raggruppamento C 2

1° *gruppo*

Stenodattilografo; Commesso di magazzino; Magazziniere; Magazziniere anche con funzioni di vendita; Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico); Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni com-

merciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale):

		MENSILE Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	53.916	47.826
dai 20 ai 21 anni qualificati (1)	»	53.566	47.427
dai 19 ai 20 anni qualificati	»	49.957	43.962
dai 18 ai 19 anni qualificati	»	49.285	43.370
dai 17 ai 18 anni qualificati	»	41.844	36.823
dai 16 ai 17 anni qualificati	»	41.292	36.337
inferiori ai 16 anni qualificati	»	35.046	32.949

2° *gruppo*

Aiuto contabile; Aiuto pittore e aiuto disegnatore; Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; Personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa; Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni; Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); Impiegato addetto alle spedizioni:

		MENSILE Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	53.130	46,754
dai 20 ai 21 anni qualificati (1)	»	52.762	46.431
dai 19 ai 20 anni qualificati	»	49.245	43.336
dai 18 ai 19 anni qualificati	»	48.562	42.735
dai 17 ai 18 anni qualificati	»	41.212	36.267
dai 16 ai 17 anni qualificati	»	40.687	35.805
inferiori ai 16 anni qualificati	»	34.440	32.256

Raggruppamento C 3

1° *gruppo*

Commesso biblioteca circolante; Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; Impiegato addetto al controllo delle vendite; Addetto al riscontro, controllo, conteggi e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; Pratico di laboratorio chimico:

		MENSILE Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	53.095	46.724
dai 20 ai 21 anni qualificati (1)	»	52.744	46.415
dai 19 ai 20 anni qualificati	»	49.219	43.313
dai 18 ai 19 anni qualificati	»	48.546	42.720
dai 17 ai 18 anni qualificati	»	41.190	36.247
dai 16 ai 17 anni qualificati	»	40.639	35.762
inferiori ai 16 anni qualificati	»	34.391	31.927

2° *gruppo*

Fatturista; Squarcista; Aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni; Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti: tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione *anche se svolge mansioni di sorveglianza*; Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:

		MENSILE Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	51.739	45.530
dai 20 ai 21 anni qualificati (1)	»	51.387	45.221
dai 19 ai 20 anni qualificati	»	47.935	42.183
dai 18 ai 19 anni qualificati	»	47.540	41.835
dai 17 ai 18 anni qualificati	»	40.213	35.387
dai 16 ai 17 anni qualificati	»	39.877	35.092
inferiori ai 16 anni qualificati	»	33.644	31.234

Raggruppamento C 4

Dattilografa; Scritturale; Archivista; Protocollista; Schedarista; Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); Operatore di macchine perforatrici o verificatrici agenti mediante tastiera; Addetto agli indirizzi; Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio; Campionarista; Prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.; Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; Addetto al centralino telefonico; Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

		MENSILE Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	50.708	44.684
dai 20 ai 21 anni qualificati (1)	»	50.358	44.374
dai 19 ai 20 anni qualificati	»	47.008	41.367
dai 18 ai 19 anni qualificati	»	46.612	41.018
dai 17 ai 18 anni qualificati	»	39.388	34.661
dai 16 ai 17 anni qualificati	»	39.051	34.365
inferiori ai 16 anni qualificati	»	32.820	30.640

TABELLA DEI MINORI

Personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 20° anno compiuto che sia apprendista non qualificato (1). Con riferimento all'art 27 1° comma del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali

---

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato.

28 giugno 1958, agli apprendisti di età superiore ai 20 anni, che iniziano il periodo di apprendistato prima del compimento del 20° anno di età ed il cui periodo di apprendistato non può protrarsi *oltre il periodo massimo di tre anni di complessiva durata del periodo di tirocinio,* si applica il medesimo trattamento economico dell'apprendista dai 19 ai 20 anni fino al compimento del periodo di apprendistato. L'apprendistato è regolato dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25.

		MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L.	20.886	20.566
Personale dai 16 ai 17 anni compiuti	»	28.828	25.404
Personale dai 17 ai 18 anni compiuti	»	30.699	27.015
Personale dai 18 ai 19 anni compiuti	»	38.662	34.022
Personale dai 19 ai 20 anni compiuti	»	39.028	34.344

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Categoria D

Personale subalterno e ausiliario.

Raggruppamento D 1

1° *gruppo*

Banconiere di norcineria, tripperia, rivendite di pollame, selvaggina e affini:

Uomini:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	12.101	52.440
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	11.312	49.022
inferiori ai 18 anni qualificati (1)	»	9.653	41.835

Donne:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.849	47.013
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	10.093	43.735
inferiori ai 18 anni qualificati (1)	»	8.632	37.408

2° *gruppo*

Conducente di autotreno:

Uomini:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.793	51.106
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	11.035	47.818

Raggruppamento D 2

1° *gruppo*

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); Aiuto banconiere di norcinerie, tripperie, rivendite di pollame e selvaggina e affini; Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta; Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.); dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere). Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione:

Uomini:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.690	50.663
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	10.914	47.298
dai 16 ai 18 anni qualificati	»	9.267	40.163
inferiori ai 16 anni	»	7.822	33.902

Donne:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.287	44.583
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	9.604	41.622
dai 16 ai 18 anni qualificati	»	8.155	35.343
inferiori ai 16 anni qualificati	»	7.177	31.085

2° *gruppo*

Usciere; Imballatore; Impaccatore; Autista; Conducente di motofurgoncino; Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi):

Uomini

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.613	50.330
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	10.844	46.993
dai 16 ai 18 anni qualificati	»	9.194	39.892
inferiori ai 16 anni	»	7.759	33.629

Donne:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.219	44.290
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	9.542	41.354
dai 16 ai 18 anni qualificati	»	8.090	35.105
inferiori ai 16 anni	»	6.880	29.819

Raggruppamento D 3

1° *gruppo*

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.): Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione:

Uomini:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.570	50.145
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	10.762	46.643
dai 16 ai 18 anni qualificati	»	8.422	36.466
inferiori ai 16 anni	»	7.547	32.711

Donne:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.181	44.127
dai 18 ai 20 anni qualificati (1)	»	9.470	41.046
dai 16 ai 18 anni qualificati	»	7.856	34.045
inferiori ai 16 anni	»	7.062	30.610

2° gruppo

Fattorino; Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); Custode; Guardiano di deposito; Guardiano notturno; Avvolgitore; Fascettatore e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; Portiere; Conducente di veicoli a trazione animale; Ascensorista:

Uomini:		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.972	47.549
dai 18 ai 20 anni	»	9.079	39.347
dai 17 ai 18 anni	»	7.140	30.940
dai 16 ai 17 anni	»	6.789	29.424
inferiori ai 16 anni	»	4.903	21.250
Donne:			
superiori ai 20 anni	L.	9.655	41.843
dai 18 ai 20 anni	»	7.989	34.625
dai 17 ai 18 anni	»	6.283	27.227
dai 16 ai 17 anni	»	5.974	25.893
inferiori ai 16 anni	»	4.838	20.969

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato.

Raggruppamento D 4

Personale addetto al carico e scarico. Personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; Garzone; Altro personale con mansioni analoghe:

Uomini:		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.877	47.137
dai 18 ai 20 anni	»	8.991	38.966
dai 17 ai 18 anni	»	7.063	30.609
dai 16 ai 17 anni	»	6.715	29.103
inferiori ai 16 anni	»	4.738	20.535
Donne:			
superiori ai 20 anni	L.	9,571	41.480
dai 18 ai 20 anni	»	7.912	34.290
dai 17 ai 18 anni	»	6.220	26.956
dai 16 ai 17 anni	»	5.925	25.680
inferiori ai 16 anni	»	4.699	20.365

Categoria E

Uomini:		Settim.	Mensile
Capi operai	L.	12.981	56.217
Donne:			
Capi operai	L.	11.750	50.921

Raggruppamento E 1

Operai specializzati; Falegname; Elettricista; Meccanico; Lucidatore; Tappezziere; Operai specializzati fioristi (solo quei prestatori d'opera comunemente chiamati anche fioristi addetti alla lavorazione dei fiori e delle piante ed alla preparazione delle corone e cesti, cuscini, ecc. e che eccezionalmente vendano); Orafi; Argentieri; Orologiai; Capo squadra, caporali, capo tavola, capo banca con almeno tre dipendenti nelle aziende esercenti il commercio di prodotti ortofrutticoli, agrumari e derivati all'ingrosso (utenti nel mercato ortofrutticolo Comunale di Milano) (è considerato capo banca il dipendente che svolge mansioni di capo banca con almeno 3 dipendenti fissi; eccezionalmente in casi di particolare responsabilità o purchè sia acclarato in costanza di rapporto di lavoro può essere riconosciuta la qualifica di capo banca a lavoratori che non abbiano 3 dipendenti); Operai addetti agli impianti frigoriferi e di ventilazione, meccanici, aggiustatori e simili nelle aziende esercenti il commercio di pollame, uova e selvaggina all'ingrosso, cantiniere, bottaio, imbottigliatore, torrefattore, friggitore, gastronomo, rosticcere, cuoco addetto esclusivamente alla preparazione e confezione delle vivande, fuochista con patente; Altro personale con mansioni analoghe non espressamente contemplato nella predetta elencazione:

Uomini:		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.793	51.106
dai 18 ai 20 anni	»	11.034	47.818
dai 16 ai 18 anni	»	9.409	40.776
Donne:			
superiori ai 20 anni	L.	10.682	46.292
dai 18 ai 20 anni	»	9.945	43.096
dai 16 ai 18 anni	»	8.497	36.822

Raggruppamento E 2

Operai qualificati; Operai addetti al trattamento degli animali, delle pelli e delle piume, all'alimentazione degli animali, alla sperlatura, alla cernita, imballo delle uova e degli altri prodotti, alla confezione e riparazione degli imballaggi ed altre operazioni analoghe; Operai addetti alla lavorazione ed alla confezione delle pelli ed altre operazioni analoghe operai ausiliari (muratori, falegnami, elettricisti e simili) Conducenti di veicoli a trazione animale, anche per incarico di ritiro e consegna delle merci nelle aziende esercenti il commercio di pollame, uova e selvaggina all'ingrosso; Aiuto falegname. Aiuto meccanico; Aiuto elettricista; Pompiere; Operai addetti alla cernita degli stracci; Materassaio; Casaro, addetto alla lavorazione del burro; Sarta, Guantaia; Magliaia; Fuochista senza patente:

Uomini:		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.613	50.330
dai 18 ai 20 anni	»	10.844	46.993
dai 16 ai 18 anni	»	9.194	39.892
inferiori ai 16 anni	»	7.759	33.629
Donne:			
superiori ai 20 anni	L.	10.219	44.290
dai 18 ai 20 anni	»	9.542	41.354
dai 16 ai 18 anni	»	8.090	35.105
inferiori ai 16 anni	»	6.880	29.819

Raggruppamento E 3

Operai comuni; Personale di fatica in genere addetto a lavoro di carico e scarico nelle aziende esercenti il commercio di prodotti ortofrutticoli agrumari e derivati all'ingrosso utenti nel Mercato ortofrutticolo comunale di Milano:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.972	47.549

Personale femminile addetto a lavori promiscui di magazzino nelle aziende esercenti il commercio di ortofrutticoli, agrumari e derivati all'ingrosso utenti nel Mercato ortofrutticolo comunale di Milano:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	9.655	41.843

Operai comuni addetti alla lavorazione dei fiori e delle piante e che eccezionalmente vendono; autisti, motocarristi nelle aziende esercenti il commercio di fiori e piante:

		Settim.	Mensile
Uomini:			
superiori ai 20 anni	L.	10.972	47.549
Donne:			
superiori ai 20 anni	L.	9.655	41.843

Personale femminile addetto alla lavorazione dei fiori, nelle aziende esercenti il commercio di fiori e piante:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	9.655	41.843

Altro personale con mansioni analoghe non espressamente elencato nella presente elencazione:

		Settim.	Mensile
Uomini:			
superiori ai 20 anni	L.	10.972	47.549
dai 18 ai 20 anni	»	9.079	39.347
dai 17 ai 18 anni	»	7.140	30.940
dai 16 ai 17 anni	»	6.789	29.424
inferiori ai 16 anni	»	4.903	21.250
Donne:			
superiori ai 20 anni	L.	9.655	41.843
dai 18 ai 20 anni	»	7.989	34.625
dai 17 ai 18 anni	»	6.283	27.227
dai 16 ai 17 anni	»	5.974	25.893
inferiori ai 16 anni	»	4.838	20.969

TABELLA DEI MINORI

Personale con mansioni non impiegatizie di età inferiore al ventesimo anno compiuto che sia apprendista non qualificato (1). Con riferimento all'art. 27 1° comma del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali 28 giugno 1958, agli apprendisti di età superiore ai 20 anni, che iniziano il periodo di apprendistato prima del compimento del ventesimo anno di età ed il cui periodo di apprendistato non può protrarsi oltre il periodo massimo di tre anni di complessiva durata del periodo di tirocinio, si applica il medesimo trattamento economico dell'apprendista dai 19 ai 20 anni fino al compimento del periodo di apprendistato). L'apprendistato è regolato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato.

		Settim.	Mensile
Uomini:			
dai 14 ai 16 anni comp.	L.	4.784	20.730
dai 16 ai 17 anni comp.	»	6.649	28.812
dai 17 ai 18 anni comp.	»	6.999	30.330
dai 18 ai 20 anni comp.	»	8.917	38.645
Donne:			
dai 14 ai 16 anni comp.	L.	4.724	20.474
dai 16 ai 17 anni comp.	»	5.925	25.401
dai 17 ai 18 anni comp.	»	6.156	26.690
dai 18 ai 20 anni comp.	»	7.847	34.008

Per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio di fiori e piante valgono le seguenti tabelle salariali, quando la prestazione d'opera per le qualifiche sottoindicate sia richiesta per 10 ore giornaliere e 60 settimanali:

Commessa per 8 ore di lavoro:

		MENSILE Donne
superiori ai 21 anni	L.	48.851
dai 20 ai 21 anni	»	48.453
dai 19 ai 20 anni	»	44.659
dai 18 ai 19 anni	»	44.068
dai 17 ai 18 anni	»	37.490
dai 16 ai 17 anni	»	37.105
inferiori ai 16 anni	»	33.770

Commessa per 10 ore di lavoro (retribuzione comprensiva di quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere maggiorata del 20% a sensi contrattuali):

		MENSILE Donne
superiori ai 21 anni	L.	64.092
dai 20 ai 21 anni	»	63.533
dai 19 ai 20 anni	»	58.543
dai 18 ai 19 anni	»	57.796
dai 17 ai 18 anni	»	49.138
dai 16 ai 17 anni	»	48.649
inferiori ai 16 anni	»	44.222

Operai specializzati (sono quei prestatori d'opera comunemente chiamati fioristi addetti alla lavorazione dei fiori e delle piante, corone e cesti, ecc. che eccezionalmente vendono). Retribuzione comprensiva di quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere maggiorate del 20% ai sensi contrattuali:

		Uomini Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	15.321	66.340
dai 18 ai 20 anni qualificati	»	14.346	62.118
dai 16 ai 18 anni qualificati	»	12.229	52.951

Operai comuni addetti alla lavorazione dei fiori e delle piante e che eccezionalmente vendono, autisti, motocarristi (ore 10 di lavoro normale):

		Uomini Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni qualificati	L.	11.793	51.106
dai 18 ai 20 anni qualificati	»	11.034	47.818
dai 16 ai 18 anni qualificati	»	9.409	40.776

Personale di fatica in genere: fattorino e garzone per 10 ore di lavoro giornaliero:

		Uomini Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.972	47.549
dai 18 ai 20 anni	»	9.079	39.347
dai 17 ai 18 anni	»	7.140	30.940
dai 16 ai 17 anni	»	6.789	29.424
inferiori ai 16 anni	»	4.903	21.250

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI PER I DIPENDENTI DA MACELLERIE E DA SPACCI DI CARNE FRESCA E CONGELATA

Categoria D

Raggruppamento D 1

Banconiere di macelleria e spacci di carne fresca e congelata:

Uomini:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.838	51.304
dai 18 ai 20 anni	»	11.050	47.886
inferiori ai 18 anni	»	9.391	40.699

Donne:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.584	45.866
dai 18 ai 20 anni	»	9.827	42.588
inferiori ai 18 anni	»	8.367	36.261

Raggruppamento D 2

1° *gruppo*

Aiuto banconiere di macelleria e spacci di carne fresca e congelata:

Uomini:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.429	49527
dai 18 ai 20 anni	»	10.632	46.162
dai 16 ai 18 anni	»	9.006	39.027
inferiori ai 16 anni	»	7.561	32.766

Donne:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.057	43.583
dai 18 ai 20 anni	»	9.356	40.622
dai 16 ai 18 anni	»	7.925	34.343
inferiori ai 16 anni	»	6.908	29.938

2° *gruppo*

Conducente di motofurgoncino:

Uomini:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	11.352	49.195
dai 18 ai 20 anni	»	10.582	45.857
dai 16 ai 18 anni	»	8.943	38.756
inferiori ai 16 anni	»	7.498	32.494

Donne:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	9.989	43.291
dai 18 ai 20 anni	»	9.312	40.354
dai 16 ai 18 anni	»	7.870	34.105
inferiori ai 16 anni	»	6.645	28.799

Raggruppamento D 4

Garzone:

Uomini:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	10.616	46.002
dai 18 ai 20 anni	»	8.729	37.830
dai 17 ai 18 anni	»	6.789	29.473
dai 16 ai 17 anni	»	6.454	27.969
inferiori ai 16 anni	»	4.476	19.398

Donne:

		Settim.	Mensile
superiori ai 20 anni	L.	9.342	40.481
dai 18 ai 20 anni	»	7.681	33.290
dai 17 ai 18 anni	»	5.974	25.936
dai 16 ai 17 anni	»	5.679	24.612
inferiori ai 16 anni	»	4.435	19.219

Ai dipendenti da macellai, in aggiunta alle retribuzioni della tabella suddetta sarà corrisposto 1 kg. di carne alla settimana per il banconiere e mezzo chilogrammo di carne alla settimana per l'aiuto banconiere, il motocarrista e il garzone.

PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI VIAGGI TURISMO E NAVIGAZIONE

Categoria A

		MENSILE Uomini	Donne
Raggruppamento A 1			
Capo di agenzia con autonomia amministrativa	L.	100.641	98.884
Raggruppamento A 2			
Capo reparto con almeno quattro impiegati addetti al reparto stesso	L.	100.641	98.884

Categoria B

Raggruppamento B 1

Capo agenzia con funzioni tecniche e amministrative subordinate:

Uomini	mensile L. 76.633
Donne	mensile L. 67.509

Raggruppamento B 2

Impiegato distaccato con particolari attribuzioni Addetto ai servizi turistici od amministrativi di acquisita capacità: Cassiere principale:

Uomini	mensile L. 70.141
Donne	mensile L. 61.724

Raggruppamento B 3

Addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie internazionali: Contabile di concetto: Segretario; Cassiere; Addetto al cambio delle valute: Stenodattilografo in lingue estere:

		MENSILE Uomini	MENSILE Donne
superiori ai 21 anni	L.	65.979	58.061
dai 20 ai 21 anni	»	64.852	57.070
dai 19 ai 20 anni	»	60.678	53.397

Categoria C

Raggruppamento C 1

Addetto alle biglietterie FF.SS., Ferrovie secondarie e navigazione interna: Addetti alla vendita di biglietti automobilistici: Interprete: Contabile d'ordine:

		MENSILE Uomini	MENSILE Donne
superiori ai 21 anni	L.	54.797	48.851
dai 20 ai 21 anni	»	54.446	48.453
dai 19 ai 20 anni	»	50.749	44.659
dai 18 ai 19 anni	»	50.077	44.068
dai 17 ai 18 anni	»	42.548	37.490
dai 16 ai 17 anni	»	41.998	37.105
inferiori ai 16 anni	»	35.750	33.770

Raggruppamento C 2

Stenodattilografo: Addetto alla contabilità delle FF.SS.: Commesso di cassa:

		MENSILE Uomini	MENSILE Donne
superiori ai 21 anni	L.	53.916	47.826
dai 20 ai 21 anni	»	53.566	47.427
dai 19 ai 20 anni	»	49.957	43.962
dai 18 ai 19 anni	»	49.285	43.370
dai 17 ai 18 anni	»	41.844	36.823
dai 16 ai 17 anni	»	41.292	36.337
inferiori ai 16 anni	»	35.046	32.[illegible]49

Raggruppamento C 4

Dattilografo. Archivista: Addetto al centralino telefonico:

		MENSILE Uomini	MENSILE Donne
superiori ai 21 anni	L.	50.708	44.684
dai 20 ai 21 anni	»	50.358	44.374
dai 19 ai 20 anni	»	47.008	41.357
dai 18 ai 19 anni	»	46.612	41.018
dai 17 ai 18 anni	»	39.388	34.661
dai 16 ai 17 anni	»	39.051	34.365
inferiori ai 16 anni	»	32.820	30.640

Apprendisti:

		MENSILE Uomini	MENSILE Donne
dai 14 ai 16 anni	L.	20.886	20.566
dai 16 ai 17 anni	»	28.828	25.464
dai 17 ai 18 anni	»	30.699	27.015
dai 18 ai 19 anni	»	38.662	34.022
dai 19 ai 20 anni	»	39.028	34.344

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Categoria D 2

Autista; Conducente di motofurgoncino: Uscieri:

		MENSILE Uomini	MENSILE Donne
superiori ai 20 anni	L.	50.330	—
dai 18 ai 20 anni	»	46.993	—

Categoria D 3

Fattorini:

superiori ai 20 anni	L.	47.549	41.843
dai 18 ai 20 anni	»	39.347	34.625
dai 17 ai 18 anni	»	30.940	27.227
dai 16 ai 17 anni	»	29.424	25.893
inferiori ai 16 anni	»	21.250	20.969

Categoria D 4

Personale di fatica e addetto alla pulizia:

		MENSILE Uomini	MENSILE Donne
superiori ai 20 anni	L.	47.137	41.480
dai 18 ai 20 anni	»	28.966	34.290

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI PER I DIPENDENTI DA ESERCIZI DI LATTERIA, GELATERIA E AFFINI (IV CATEGORIA) MUNITI DI LICENZA DI P. S.

		Stipendi	Conting.	Caro pane	Totale
Cassiera donna:					
oltre i 20 anni	L.	17.086	24.635	520	42.241
Banconiere uomo:					
oltre i 20 anni	»	16.527	26.055	520	43.102
Banconiere donna:					
oltre i 20 anni	»	13.640	22.930	520	37.090
Gelatiere:					
oltre i 20 anni	»	22.800	27.665	520	50.985
Aiuto gelatiere:					
dai 18 ai 20 anni	»	18.580	19.855	520	38.955
oltre i 20 anni	»	20.760	26.710	520	47.990
Interno uomo:					
dai 14 ai 16 anni	»	12.197	12.940	520	25.657
dai 16 ai 18 anni	»	13.140	19.180	520	32.840
dai 18 ai 20 anni	»	14.695	19.855	520	35.070
oltre i 20 anni	»	16.530	26.055	520	43.105

Interna donna:

		Stipendi	Conting.	Caro pane	Totale
		—	—	—	—
dai 14 ai 16 anni	L.	10.100	12.940	520	23.560
dai 16 ai 18 anni	»	10.930	19.180	520	30.630
dal 18 ai 20 anni	L.	12.230	19.855	520	32.605
oltre i 20 anni	»	13.620	22.465	520	36.605

Percentualisti:

Addizionale 11 %; globale 10,50 %.

N. B. — Per gli esercizi di latteria e gelateria che si avvalgono della prestazione d'opera di non più di due dipendenti con mansioni promiscue, nei comparti di tale categoria di prestatori viene applicato il minimo dell'interno. Per quant'altro non contemplato nella presente regolamentazione viene fatto riferimento al Contratto nazionale ed al Contratto provinciale integrativo vigenti per i pubbilci esercizi.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 1.

Il trattamento economico del personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, non potrà essere inferiore con conguaglio annuale, alla retribuzione fissata con il presente accordo ed all'importo dei punti della scala mobile scattati successivamente alla data del 30 aprile 1957 previsti per il personale di uguale qualifica a retribuzione fissa.

Art. 2.

Le ditte esercenti il commercio di lastre di vetro e cristallo sono obbligate a fornire al personale operaio i necessari attrezzi, nonchè gli indumenti di lavoro (due tute all'anno).

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro gli indumenti e gli attrezzi dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento degli stessi, il prestatore d'opera sarà tenuto alla sostituzione o al rimborso.

Art. 3.

Gli accordi salariali del commercio, su richiesta delle parti interessate, possono non vincolare determinati gruppi aziendali: C.I.T. Compagnia vagoni letto, aziende viaggi e turismo in genere munite di contratti aziendali per la determinazione delle tabelle salariali su base nazionale.

Art. 4.

Gli aumenti che non siano di merito o non derivanti da scatti di anzianità, liquidati dalle aziende indipendentemente dagli accordi salariali stipulati in sede sindacale possono essere assorbiti fino alla loro concorrenza. Per aumento di merito deve intendersi un assegno erogato espressamente a tale titolo dal datore di lavoro, con riferimento alle attitudini ed al rendimento dell'unità lavorativa.

Art. 5.

I minimi di retribuzione valgono per il Comune di Milano e per tutti i Comuni della provincia.

N. B. — Per tutte le categorie indistintamente (meno per quella degli apprendisti per la quale è prevista a sensi di legge la durata massima dell'orario di lavoro di 44 ore settimanali) i minimi di retribuzione di cui al presente contratto si devono intendere remunerativi di 8 ore di lavoro giornaliere o 48 settimanali, ad eccezione delle qualifiche contemplate nella tabella del personale addetto a lavoro discontinuo, per il quale si fa riferimento all'art 7 del presente contratto, nonchè dei commessi ed aiuto commessi di salumeria, drogheria, macelleria e alimentari vari, i cui minimi di retribuzione fissati contrattualmente si devono intendere remunerativi di 9 ore di lavoro giornaliere o 54 settimanali. Per gli apprendisti, come più sopra precisato, i minimi di retribuzione di cui al presente contratto (Tabella dei minori) s'intendono remunerativi di 44 ore di lavoro settimanale.

Chiarimento a verbale per il trattamento economico nei Comuni della Provincia (Accordo 24 luglio 1950)

A chiarimento e ad interpretazione degli accordi provinciali integrativi stipulati a tutt'oggi, si precisa che, fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata per la Provincia è ritenuta comprensiva della maggiorazione per lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio o per ordinanza del Sindaco o per consuetudine le aziende siano aperte alla vendita nei giorni di domenica.

Nel caso che non venga concesso il riposo compensativo verrà invece liquidato il compenso per lavoro straordinario festivo a sensi contrattuali; più precisamente ogni ora straordinaria verrà retribuita, con la paga conglobata oraria maggiorata del 30 % e con la aliquota di contingenza senza maggiorazione.

Art. 6.

In aggiunta al minimo di paga conglobata fissata nel presente accordo integrativo permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della scala mobile scattati successivamente alla data del 30 aprile 1957.

Art. 7

ORARIO DI LAVORO - TURNI E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel Contratto nazionale che si intendono qui integralmente riportate (ved. artt. 29 e 39).

L'orario di lavoro per il personale addetto a lavoro continuo è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali.

Per il personale addetto al lavoro discontinuo secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ivi comprese le altre voci, ad essa tabella successivamente annesse, l'orario normale di

lavoro è al massimo di 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Fanno eccezione i pompieri, le guardie notturne e i custodi con abitazione il cui orario è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente contratto che dovranno essere mantenute, nonchè i pompieri, le guardie notturne dei grandi magazzini il cui orario è fissato in 12 ore giornaliere o 72 settimanali, a sensi dell'accordo integrativo 1° luglio 1935 pubblicato sul F.A.L. n. 34 del 23 ottobre 1935.

Saranno considerate ore straordinarie solo quelle che risultassero fatte a regime di lavoro normale, sia di giorno, sia di notte, oltre le 48 settimanali per il personale addetto al lavoro continuo ed oltre le 54 (60 o 72) ore settimanali per il personale addetto al lavoro discontinuo come sopra specificato.

Chiarimento a verbale. — Per determinare la paga oraria ai fini del compenso dovuto per le ore straordinarie si divide la paga conglobata contrattuale mensile per 200 (25 giorni per 8 ore) se l'orario normale di lavoro del prestatore d'opera è di 8 ore giornaliere (lavoro continuo), o per 184 ore se il prestatore d'opera gode del sabato semifestivo. Se l'orario normale di lavoro del prestatore è invece di 9 ore giornaliere (lavoro discontinuo), la paga base conglobata mensile dovrà essere divisa per 225 (25 giorni per 9 ore); se l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere (lavoro discontinuo), la paga conglobata mensile dovrà essere divisa per 250 (25 giorni per 10 ore). Correlativamente l'importo mensile dell'indennità di contingenza (26 quote) sarà diviso per 200, 184, 225 e 250 a seconda dei casi più sopra prospettati.

Art. 8.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, il calcolo del mese sarà effettuato come segue per i lavoratori retribuiti a settimana, quattordicina e quindicina:

a) per i lavoratori con retribuzione settimanale, questa sarà moltiplicata per 52 e divisa per 12;

b) per i lavoratori retribuiti a quattordicina questa sarà moltiplicata per 26 e divisa per 12;

c) per i lavoratori retribuiti a quindicina si moltiplicherà la retribuzione quindicinale per 2;

d) per i lavoratori con retribuzione giornaliera questa sarà moltiplicata per 6, il prodotto per 52 ed il tutto diviso per 12;

e) per i lavoratori con retribuzione oraria questa sarà moltiplicata per il numero delle ore giornaliere normalmente prestate ed il totale per 6, per 52, ed il prodotto diviso 12.

In base all'art. 86 del Contratto Nazionale, ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, la corresponsione dell'importo della gratifica natalizia dovrà essere effettuata sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o nel periodo di minor servizio prestato presso la ditta.

Detto importo non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quello previsto nell'art. 86 del Contratto nazionale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'azienda.

Art. 10.

VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto ed alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenute da operare sulla retribuzione contrattuale conglobata non potranno superare le seguenti misure:

a) vitto e alloggio	60 %	della retribuzione
b) solo vitto (2 pasti)	40 %	della retribuzione
c) solo vitto (1 pasto)	25 %	della retribuzione
d) solo alloggio	15 %	della retribuzione

Il vitto dovrà comunque comporsi dei pasti normali e di una prima colazione al giorno. L'alloggio deve rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie.

La concessione del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio costituiscono parte integrante della retribuzione. La trattenuta da effettuare in dipendenza del godimento dell'alloggio a sensi contrattuali non viene applicata al personale addetto alla mansione di portiere o di guardia notturna.

Art. 11.

TRASFERTE E MISSIONI

Trasferta giornaliera: in caso di missione temporanea o di persona inviata eccezionalmente « una tantum » in trasferta, deve essere corrisposta al personale dipendente una diaria equivalente al doppio della paga di fatto percepita dal lavoratore (operaio o impiegato).

Art. 12.

Missioni: nel caso di personale inviato in missione per la durata superiore al mese o che sia chiamato alla esplicazione di attribuzioni che comportano viaggi abituali, l'azienda deve far luogo al rimborso a piè di lista, con un minimo comunque garantito di L. 2.800 giornaliere.

Per le brevi trasferte fuori dalla cinta daziaria che comportano il consumo dei pasti al mezzogiorno fuori sede è dovuto il rimborso a piè di lista con un minimo, comunque garantito, di L. 750.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri o autotreni comandati a prestare servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione giornaliera è dovuta una indennità di trasferta di L. 2800. Tale indennità spetta nella misura di L. 1500 per un'assenza da 6 a 12 ore; L. 2000 per un'assenza da 12 a 18 ore; L. 2800 per un'assenza da 18 a 24 ore.

Art. 13.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI

Per gli orari di apertura e di chiusura dei negozi, per i riposi settimanali e le festività, le parti si rimettono alle disposizioni di legge o di contratto, nonchè ai decreti prefettizi vigenti in materia.

Art. 14.

Oltre le domeniche, sono considerati giorni festivi normalmente retribuiti per il personale, le festività nazionali (legge 27 maggio 1949, n. 260) e le seguenti ricorrenze:

festività infrasettimanali: 1° gennaio, Capodanno; 6 gennaio, Epifania; 19 marzo, S. Giuseppe; lunedì dopo Pasqua, Lunedì dell'Angelo; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno, S. Pietro e Paolo; 15 agosto, Assunzione; 16 agosto; 1° novembre, Ognissanti; 8 dicembre, Immacolata Concezione; 25 dicembre, Natale; 26 dicembre, S. Stefano; Patrono della città;

festività nazionali: 2 giugno, Anniversario della proclamazione della Repubblica; 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 1° maggio, Festa internazionale del lavoro; 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale.

Il lavoro eseguito nei suddetti giorni festivi, quando sia consentito dalle competenti autorità a sensi di legge, sarà retribuito con le modalità stabilite dal contratto nazionale per il lavoro straordinario festivo.

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria contrattuale conglobata maggiorata del 20 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria contrattuale conglobata maggiorata del 30 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria contrattuale conglobata maggiorata del 50 %.

In tutti i casi sopra previsti verrà inoltre corrisposta al lavoratore un'aliquota oraria dell'indennità di contingenza, senza maggiorazione per ogni ora straordinaria di lavoro prestato.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

N. B. — Per la determinazione della quota oraria, ved. art. 7, chiarimento a verbale.

Art. 15.

MISURA DEL COTTIMO

Le ditte potranno adottare per il personale non avente qualifica impiegatizia le retribuzioni a cottimo. Al lavoratore retribuito a cottimo dovrà essere garantito un guadagno superiore almeno del 15 % della retribuzione normale. Il prestatore d'opera a cottimo ha diritto di partecipare al controllo del lavoro eseguito e delle tariffe di cottimo le quali non potranno essere ridotte che nei casi tassativamente indicati dalla legge. Le tariffe di cottimo dovranno essere fissate di volta in volta e sono sottoposte ad un periodo di assestamento di tre mesi.

Art. 16.

DETERMINAZIONE DEI CALI, TARE E PERDITE DI COTTURA

In relazione all'art. 111 del Contratto nazionale, l'entità dei cali delle tare, perdite di cottura delle merci affidate ai gestori di negozi o di spacci di generi alimentari, sarà determinata da una apposita Commissione paritetica e verrà pubblicata in foglio a parte. Le eventuali contestazioni saranno risolte dalla predetta Commissione paritetica.

Art. 17.

RATEO GRATIFICA NEL COMPUTO DELLA LIQUIDAZIONE

Nel calcolo delle indennità di anzianità di servizio, agli effetti della liquidazione, deve essere considerato anche il rateo afferente la gratifica natalizia o tredicesima mensilità. Pertanto l'emolumento del quale si tiene calcolo ai fini del computo relativo dovrà essere moltiplicato per 13 e successivamente diviso per 12.

Art. 18.

SCATTI DI ANZIANITÀ

A chiarimento del disposto dell'art. 80 del Contratto nazionale 28 giugno 1958 si conviene che la maggiorazione dello scatto di anzianità varia col variare della retribuzione contrattuale conglobata, fissata dagli accordi salariali e con il variare della indennità di contingenza in atto alla data di maturazione di ogni singolo scatto.

Art. 19.

RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI

L'accordo economico per i dipendenti da aziende commerciali viene esteso integralmente al personale dipendente da agenti e rappresentanti di commercio. Considerate le caratteristiche particolari della categoria agenti e rappresentanti di commercio si conviene pe-

raltro che i minimi vigenti per gli addetti al commercio siano assoggettati ad una riduzione dello 0,50% ferme restando le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 20.

INDENNITÀ DI CAROPANE PER GLI ADDETTI AI LAVORI PESANTI

Per le qualifiche generiche degli addetti ai lavori di trasporto a braccia, carico e scarico di materiale e di merci pesanti e lavori faticosi di pulizia, alle quali è dovuta l'indennità di caro pane nella misura prevista per i lavori pesanti secondo i criteri emanati con la circolare n. 627 del 21 luglio 1947 dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione, sarà corrisposta l'indennità di caro pane pari a L. 10 giornaliere, in aggiunta alla retribuzione conglobata di cui alle tabelle del presente accordo integrativo. In tal caso le quote di caro pane sono dovute anche ai lavoratori assenti dall'azienda per ferie, festività infrasettimanali e nazionali, congedo matrimoniale, malattia, infortunio, gravidanza, permessi, regolarmente autorizzati dall'azienda.

Art. 21.

Il presente contratto avrà vigore con il 1° gennaio 1961 ed avrà valore fino al 31 dicembre 1961, s'intenderà tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre 1962, qualora il numero indice del costo della vita dell'ISTAT riferito al 30 settembre 1961. non abbia presentato un aumento percentuale del 7% rispetto a quello riferentesi al 31 dicembre 1960 e sempre che gli eventuali aumenti dell'indennità di contingenza non abbiano compensata tale percentuale d'aumento rispetto ai minimi salariali in vigore dal 1° gennaio 1961. In tal caso la disdetta potrà avvenire entro il 31 ottobre 1961.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 542.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese produttrici di corone e fiori di celluloide della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 11 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle corone e fiori di celluloide, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della Provincia di Milano del 14 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, lo accordo collettivo 11 maggio 1955, relativo al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle corone e fiori di celluloide, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di corone e fiori di celluloide, della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 147. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 11 MAGGIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CORONE E FIORI DI CELLULOIDE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Addì 11 maggio 1955 in Milano,

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA rappresentata dal suo Presidente dott. *Furio Cicogna,* assistito dal dott *Alberto Alinovi* e dal sig. *Luigi Zanzola,*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L. — SINDACATO LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICHE E VARIE — rappresentato dal suo Segretario sig. *Maestri Angelo,*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI MILANO DELLA U.I.L. — SINDACATO LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICHE E VARIE rappresentato dal suo Segretario sig. *Scalvini Carlo,*

ai fini dell'attuazione nei riguardi dell'industria delle corone e fiori di celluloide, dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni per gli operai, gli appartenenti alle categorie speciali o intermedie e per gli impiegati sono rispettivamente quelle risultanti dalle annesse tabelle.

Art. 2.

In conformità a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo 12 giugno 1954, le norme previste dagli articoli seguenti del contratto collettivo salariale provinciale 15 luglio 1940 vengono modificate come in appresso indicate:

LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO, LAVORO FESTIVO

Le percentuali di maggiorazione sono riproporzionate nella misura del:

12% per le ore eccedenti le 48 settimanali;
20% per le ore notturne (dalle 22 alle 5);
20% per le ore festive.

LAVORAZIONE A COTTIMO

La percentuale di maggiorazione è riproporzionata al 7% per tutte le eventuali lavorazioni eseguite a cottimo.

Tabelle delle retribuzioni contrattuali per gli addetti all'industria delle corone e fiori di celluloide della provincia di Milano.

In vigore dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 12 giugno 1954.

Tabella delle paghe contrattuali degli operai

		Uomini
Operai specializzati:		
superiori ai 20 anni	L.	177,35
dai 18 ai 20 anni	»	172,45
dai 16 ai 18 anni	»	152,65
Operai qualificati:		
superiori ai 20 anni	L.	159,25
dai 18 ai 20 anni	»	154,60
dai 16 ai 18 anni	»	135,80
inferiori ai 16 anni	»	112,30
Manovali specializzati:		
superiori ai 20 anni	L.	150,80
dai 18 ai 20 anni	»	140,75
dai 16 ai 18 anni	»	111,05
inferiori ai 16 anni	»	87,10
Manovali comuni:		
superiori ai 20 anni	L.	141,45
dai 18 ai 20 anni	»	132,10
dai 16 ai 18 anni	»	104,40
inferiori ai 16 anni	»	72,55

		Donne
Operaie di 1ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	133,8
dai 18 ai 20 anni	»	112,0
dai 16 ai 18 anni	»	105,5
inferiori ai 16 anni	»	93,3

Operaie di 2ª categoria:

		Donne
superiori ai 20 anni	L.	126,60
dai 18 ai 20 anni	»	106,10
dai 16 ai 18 anni	»	94,05
inferiori ai 16 anni	»	81,75

Apprendisti (*Uomini*):

dai 14 ai 16 anni	L.	73,80
dai 16 ai 18 anni	»	108,45
dai 18 ai 20 anni	»	134,55

Apprendiste (*Donne*):

dai 14 ai 16 anni	L.	70,10
dai 16 ai 18 anni	»	87,75
dai 18 ai 20 anni	»	99,15

Tabella degli stipendi mensili contrattuali degli impiegati

		Uomini	Donne
1ª categoria:			
superiori 21 anni	L.	71.000	71.000
2ª categoria:			
superiori 21 anni	L.	53.500	46.000
inferiori 21 anni	»	46.400	39.550
3ª categoria A):			
superiori 21 anni	L.	39.850	34.250
dai 20 ai 21 anni	»	38.250	32 300
dai 19 ai 20 anni	L.	36.750	29.050
dai 18 ai 19 anni	»	33.750	26.900
dai 17 ai 18 anni	»	29.050	24 700
dai 16 ai 17 anni	»	26.950	22 950
inferiori 16 anni	»	22.200	20 500
3ª categoria B):			
superiori 21 anni	L.	33.750	29.050
dai 20 ai 21 anni	»	32.250	27.750
dai 19 ai 20 anni	»	31.300	26.000
dai 18 ai 19 anni	»	29.300	22.950
dai 17 ai 18 anni	»	24.750	20.900
dai 16 ai 17 anni	»	23.300	19.850
inferiori 16 anni	»	18.600	17.400

Tabella delle paghe mensili degli appartenenti alle categorie speciali intermedie

		Uomini	Donne
1ª categoria:			
superiori 21 anni	L.	51.900	44.650
inferiori 21 anni	»	45.900	38.700
2ª categoria:			
superiori 21 anni	L.	39.450	33.950
dai 20 ai 21 anni	»	37.400	32.200
dai 19 ai 20 anni	»	36.400	28.700
dai 18 ai 19 anni	»	33.700	26.750

Visti, l'accordo e le tabelle che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 543.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti a laboratori o imprese argentiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1960, e relativi allegati, per gli operai addetti a laboratori o aziende argentiere, stipulato tra la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri, la Federazione Nazionale Fabbricanti Posatieri Argentieri e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, con la assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri, la Federazione Nazionale Fabbricanti Posatieri Argentieri e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 157 del 15 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1960, relativo agli operai addetti a laboratori o aziende argentiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dai laboratori o dalle imprese argentiere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 119. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 AGOSTO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI A LABORATORI O AZIENDE ARGENTIERE

Addì 1 agosto 1960 in Milano

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI ARGENTIERI rappresentata dal suo Presidente sig. *Gennazzi Eros,* assistito dai signori: *Casnedi Edoardo,* Segretario Generale della Federazione, *Boggiali Giuliano, Cacchione Ettore, De Giovanni Franco, Pastore Guido, Piffarerio Mario,* dott. *Pilati Silla,* Direttore dell'Unione Industriali di Alessandria, *Zanzola Luigi* della Associazione Industriale Lombarda, rag. *Ghisalberti Pakner* dell'Associazione Industriale Vercellese;

la FEDERAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI POSATIERI ARGENTIERI rappresentata dal suo Presidente dott. *Cesa Alfonso,* assistito dai signori: dott. *Lenti Riccardo,* dott. *Martelli Marco*

e

la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI (FIOM) rappresentata dal Segretario Generale on. *Lama Luciano,* dal Segretario Generale Aggiunto *Boni Piero,* dai Segretari *Masetti Albertino, Pastorino Elio* e *Renato Cappelli* e di una delegazione composta dai signori: *Guglielmino Emilio, Ghisio Francesco, Pagella Armando, Ronchi Mario, Giardi Giovanni, Graziano Giuseppe;*

assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dai Segretari Confederali: on. *Foà Vittorio,* on. *Romagnoli Luciano;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale sig. *Ravizza Stelvio,* dai Segretari Nazionali signori *Messere Alfredo* e *Sbarba Luigi* e dai signori: *Buelli Giuseppe* e *Arosio Pietro:*

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL), nelle persone del dott. *Cavezzali Paolo,* Segretario Confederale, e *Aniballi Luigi;*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALLURGICI (UILM), rappresentata dai Segretari Nazionali dott. *Corti Bruno* e *Della Motta Giuseppe* e dal Membro del Comitato Centrale *Campani Gino,*

Addì 1 agosto 1960 in Milano

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI ARGENTIERI rappresentata dal suo Presidente sig. *Genazzi Eros,* assistito dai Signori: *Casnedi Edoardo,* Segretario Generale della Federazione, *Boggiali Giuliano, Cacchione Ettore, De Giovanni Franco, Pastore Guido, Piffarerio Mario,* dott. *Pilati Silla,* Direttore dell'Unione Industriali di Alessandria, *Zanzola Luigi* della Associazione Industriale Lombarda, rag. *Ghisalberti Pakner* dell'Associazione Industriale Vercellese;

la FEDERAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI POSATIERI ARGENTIERI, rappresentata dal suo Presidente dott. *Cesa Alfonso,* assistito dai signori: dott. *Lenti Riccardo,* dott. *Martelli Marco;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI LEGNO, SUGHERO, ARTISTICHE E VARIE (CISNAL), rappresentata dal sig. *Bruno Scheggi* delegato confederale per l'Alta Italia,

è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1.

SFERA DI APPLICABILITÀ

Il presente contratto collettivo nazionale ha valore per gli operai addetti a laboratori o aziende argentiere.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai deve essere fatta in conformità alle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà all'operaio con esattezza la località alla quale è destinato, la data di decorrenza della assunzione, la qualifica e la categoria alla quale è assegnato e la relativa retribuzione.

La comunicazione avverrà normalmente per iscritto.

L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la località indicata all'atto dell'assunzione.

Art. 3.

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

La classificazione dei lavoratori verrà fatta in base alle categorie sotto elencate.

I categoria:

attrezzisti;
posatieri a mano;
preparatori bagni galvanici;
specialisti tempera e cementazione;
meccanici riparatori di macchine;
cesellatori, incisori in argento o in acciaio, martellatori, montatori (argentieri), posatieri di banco per posate stampate, tornitori, capaci nell'ambito della loro qualifica di eseguire qualsiasi lavoro a perfetta regola d'arte.

II categoria:

cesellatori;
fonditori;
incisori in argento o in acciaio;
laminatori;
martellatori;
meccanici;
montatori (argentieri);
posatieri di banco per posate stampate;
pulitori, o pulitori-lucidatori finiti, di oggetti di argenteria;
stampatori al bilanciere, alla ginocchiera, alla pressa idraulica, alla pressa a doppio effetto e alle presse di stampaggio in genere;
tornitori.

III categoria:

aiutanti fonditori;
aiutanti laminatori;
imballatori;
aiutanti montatori;
piombatori;
pulitori sgrossatori;
stampatori al montone di piccoli pezzi e addetti alla trancia;
sbozzatori e smerigliatori al tornio.

IV e V categoria (ex I cat. donne):

guillochè;
addetti ai bagni galvanici;
lucidatori o ravvivatori di argenteria;
montatori di piccoli articoli di argenteria;
pulitori di pezzi di posateria speciale;
smaltatori.

VI categoria:

addetti a lavori di fatica, manovalanza e pulizia.

VII categoria:

addetti alla pesatura, controllo elementare e conteggio dei pezzi;
addetti alla smerigliatura stampi acciaio;
addetti al magazzeno;
addetti alla impacchettatura;
addetti alla asciugatura, bruscatura, sgrassatura, stuccatura, ossidatura e ai telai;
sbavatori alla fresa e alla smerigliatrice;
addetti alla limatura a mano;
addetti alla lucidatura o ravvivatura di argenteria minuta o posateria;
montatori di cocce e manici;
addetti a laminatoi piccoli per finitura di lamiere molto sottili;
addetti alla pomiciatura;
addetti alla pulitura di argenteria minuta e posateria di serie;
addetti alla segatrice.

VIII categoria:

addetti a lavori di manovalanza e pulizia.

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per l'applicazione della classificazione degli operai si seguirà la procedura prevista dall'art. 51 del presente contratto.

Le parti dichiarano che per l'adempimento di quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo 16 luglio 1960 si incontreranno entro il 31 maggio 1961.

Art. 5.

DOCUMENTI E RESIDENZA

Per essere ammesso al lavoro l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:

1) libretto di lavoro;

2) tessera e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;

3) carta di identità o documento equivalente.

E' in facoltà della azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi nonchè i certificati di lavoro relativi alle occupazioni antecedenti.

L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successiv mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia. Entro i giorno successivo alla effettiva cessazione del rappor

to di lavoro l'azienda metterà a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascerà regolare ricevuta.

Fermo restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del datore di lavoro questi non fosse in grado di consegnare i documenti personali, dovrà rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Art. 6.

VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda.

Art. 7.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro dell'operaio è subordinata ad un periodo di prova di quindici giorni di lavoro.

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità.

L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascerà senz'altro la azienda la quale dovrà corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute. Superato il periodo di prova, l'anzianità decorrerà dal primo giorno dell'assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda con le stesse mansioni.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro o di malattia, l'operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova stessa qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio della assenza.

Art. 8.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di retribuzione.

All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria dovrà essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.

Trascorso un periodo continuativo di 30 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, gravidanza e puerperio nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.

L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

Art. 9.

CUMULO DI MANSIONI

Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terrà conto nella retribuzione.

Art. 10.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.

Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione del'orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.

Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.

Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.

I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento, in relazione alle esigenze tecniche della azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.

Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dalla azienda.

Art. 12.

RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTO

E' consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore nonchè di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro 30 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 13.

ENTRATA E USCITA

L'entrata degli operai nel laboratorio sarà regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali:

il primo segnale verrà dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sarà aperto l'accesso al laboratorio;

il secondo segnale verrà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;

il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per lo inizio del lavoro.

A questo segnale l'operaio dovrà iniziare la sua attività lavorativa.

Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi quindici minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti. L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del suo termine.

Art. 14.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni e le deroghe di legge.

Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà « riposo compensativo ».

Art. 15.

FESTIVITÀ

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 14 (riposo settimanale);

b) le festività del:

25 aprile (anniversario della Liberazione);
1° maggio (festa del lavoro);
2 giugno (fondazione della Repubblica);
4 novembre (giorno dell'Unità nazionale).

c) festività di cui appresso:

1. Capodanno 1° gennaio;
2. Epifania 6 gennaio;
3. S. Giuseppe 19 marzo;
4. Lunedì di Pasqua (mobile);
5. Ascensione (mobile);
6. Corpus Domini (mobile);
7. SS. Pietro e Paolo 29 giugno;
8. Assunzione di M. V. 15 agosto;
9. Ognissanti 1° novembre;
10. Immacolata Concezione 8 dicembre;
11. Natale 25 dicembre;
12. S. Stefano 26 dicembre.

Per il trattamento delle festività di cui ai punti *b*) e *c*) valgono le norme di legge;

d) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento, o un'altra festività da concordarsi allo inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono.

Le parti convengono di estendere alla festività di cui al punto *d*), il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per le festività di cui al punto *c*).

Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto *d*) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio ecc.), la azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente.

Art. 16.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'articolo 11, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, salvo le deroghe previste.

Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Per il lavoro notturno si intende quello effettua dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni elencati dall'art. 15.

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorn di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma legge.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo son corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali d calcolarsi sulla retribuzione normale (paga di fatto pi contingenza).

Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione p il lavoro straordinario notturno e festivo, saranno cal colate sulla paga base di fatto maggiorata della per centuale minima contrattuale di cottimo da calcolars sul minimo contrattuale di categoria, di cui all'artico lo 17 e sulla contingenza.

1) Lavoro straordinario diurno:	
per le prime due ore	20 °
per le ore successive	30 °
2) Lavoro festivo .	45 °
3) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6)	30 °
4) Lavoro straordinario festivo	55 °

Ai guardiani notturni verrà corrisposta la maggio zione del 5% della paga base.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili i tendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 17.

LAVORO A COTTIMO

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.

Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 9% del minimo di paga base.

Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto o gruppo, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 9%.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata sino al raggiungimento di detto minimo.

Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dello utile di cottimo, salvo il caso in cui restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale.

L'azienda metterà a disposizione dell'operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe.

I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalle aziende o ai datori di lavoro. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o la controversia, individuale o plurima, non sia risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, si seguirà la procedura prevista dall'art. 51 del presente contratto.

Art. 18.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento delle retribuzioni di cui agli Allegati *A* e *B* verrà effettuato a settimana, quattordicina, quindicina o a mese. Quando la retribuzione viene effettuata a quattordicina, quindicina o a mese, l'azienda concederà, su richiesta, acconti fino al 90% della retribuzione maturata.

Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonchè il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.

In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro il rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.

Art. 19.

RECLAMI SULLA PAGA

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà *essere fatto all'atto del pagamento*; *l'operaio che non* vi provveda perde ogni diritto di reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.

Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dall'operaio entro tre mesi da quello della corresponsione della retribuzione affinchè il competente ufficio della azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.

I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dall'operaio alla direzione della azienda al più presto possibile.

Art. 20.

DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI

Per le donne che svolgono lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, verrà applicato l'accordo interconfederale stipulato il 16 luglio 1960.

Art. 21.

INDUMENTI DI LAVORO

All'operaio che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio e per la custodia del proprio abito.

Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 22.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della ricorrenza del S. Natale, gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di duecento ore della retribuzione globale di fatto.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.

Per l'eventuale frazione di mese superiore a quindici giorni sarà corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.

I periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti nel presente contratto, nonchè i periodi di assenza per regolari

permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 23.

FERIE

Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto, secondo le misure sotto indicate:

giorni 12 (ore 96) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 6 anni compiuti;

giorni 14 (ore 112) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 6 e sino a 13 anni compiuti;

giorni 16 (ore 128) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 13 e sino a 20 anni compiuti;

giorni 18 (ore 144) per gli aventi anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti.

Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.

Il periodo feriale deve avere normalmente un carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per l'intero laboratorio, per reparto, per scaglione o individualmente.

In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati.

In caso di licenziamento o di dimissioni qualora l'operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie, quanti sono i mesi interi di servizio prestati.

Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse.

I giorni festivi di cui all'art. 15 che ricorreranno nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalle relative indennità per mancate ferie.

Art. 24.

CONGEDO MATRIMONIALE

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941.

Gli operai d'ambo i sessi hanno diritto in caso di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi con il compenso ragguagliato a 72 ore di retribuzione.

Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata — salvo casi eccezionali — dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni.

La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 60 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Art. 25.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio alla azienda entro il secondo giorno della assenza, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.

L'operaio è tenuto inoltre ad inviare all'azienda entro 3 giorni dal giorno di inizio dell'assenza, il certificato medico.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

1) sei mesi, per anzianità di servizio fino a 6 anni;

2) otto mesi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni e sino ai 15 anni;

3) dieci mesi, per anzianità oltre i 15 anni.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma terzo, pari alla metà dei periodi stessi.

Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto sarà:

a) per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9

b) per anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino ai 15 compiuti: mesi 8 + 4 = 12

c) per anzianità di servizio oltre i 15 anni: mesi 10 + 5 = 15.

Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo all'operaio la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento.

Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, e cioè l'intera indennità di licenziamento.

L'operaio che, entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica.

L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.

Art. 26.

TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860 e relativo regolamento ed eventuali successive modifiche.

Art. 27

SERVIZIO MILITARE

Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.

Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 42 sull'indennità di anzianità e semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.

Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi alla azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.

Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti per il caso di richiamo alle armi al momento del richiamo stesso.

Art. 28.

TRASFERIMENTO

All'operaio che venga trasferito da un laboratorio all'altro della stessa azienda situato in diversa località e che comporta come conseguenza l'effettivo trasferimento di residenza del lavoratore, sarà corrisposto lo importo, preventivamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari e per le masserizie, ed una speciale indennità di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e di alloggio — limitatamente all'operaio — per la durata di dieci giorni.

L'operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione di contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.

L'operaio che non accetta il trasferimento potrà essere licenziato con diritto a tutte le indennità.

Art. 29.

TRASFERTE

All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto, dell'alloggio e del pernottamento solo nel caso di necessità.

Art. 30.

DISCIPLINA AZIENDALE

L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.

In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 31.

PERMESSI DI ENTRATA E USCITA

Durante le ore di lavoro l'operaio non potrà lasciare l'azienda se non debitamente autorizzato dalla direzione o da chi per essa.

Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nell'azienda senza permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nel laboratorio in ore non comprese nel loro orario di lavoro.

Il permesso di uscita dall'azienda deve essere chiesto dall'operaio alla direzione od a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima mezz'ora dall'inizio, non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.

Art. 32.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata e non permessa potrà essere punita con una multa non superiore al 20% di quanto il lavoratore avrebbe percepito in caso di lavoro.

Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento.

Sarà considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo, sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno, nei giorni seguenti ai festivi.

Art. 33.

ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI

Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive di Segretari comunali, provinciali, regionali o nazionali nelle Organizzazioni dei lavoratori le quali ne facciano espressa richiesta all'azienda, il rapporto di la-

voro verrà sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto, senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.

Art. 34.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

L'operaio dovrà conservate in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni e in genere tutto quanto viene a lui affidato.

L'azienda dovrà porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

L'operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.

Nessuna modifica potrà essere portata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza l'autorizzazione della azienda.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio prima di lasciare l'azienda dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato; qualora non lo restituisca tutto o in parte l'azienda tratterrà l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.

Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprietà, l'azienda dovrà corrispondergli una indennità di consumo ferri, la cui misura verrà concordata tra le parti direttamente interessate.

L'azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà dell'operaio e in tale caso non corrisponderà più l'indennità ferri di cui al comma precedente.

Art. 35.

VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

L'operaio non può rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine dell'azienda.

Art 36.

DIVIETI

Nei reparti e durante le ore di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.

E' proibito fumare nell'interno del laboratorio ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della stessa.

E' proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso altra azienda che non sia quella ove è occupato.

E' altresì proibito all'operaio di produrre fuori del laboratorio, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda ove è occupato.

Art. 37.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI

I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno immediatamente contestati all'operaio.

L'importo del risarcimento dei danni sarà valutato in relazione all'entità del danno e sarà ratealmente trattenuto nella misura del 10% della retribuzione globale di ogni periodo di paga.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro le eventuale saldo scoperto sarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.

Art. 38.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze con:

a) richiamo verbale o scritto;

b) multa fino all'importo di tre ore di paga e contingenza;

c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 40.

I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio debbono essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 39.

MULTE E SOSPENSIONI

L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo precedente all'operaio che:

a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;

d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;

e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;

f) arrechi offese ai compagni di lavoro;

g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

h) sia trovato addormentato;

i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.

L'importo della multa è devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie.

Art. 40.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

A) *Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, nella misura prevista dall'art. 42.*

In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 39 (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera *B*).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto *e*) della seguente lettera *B*):

b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;

c) rissa nell'azienda fuori dei locali di lavorazione;

d) costruzione entro il laboratorio di oggetti per uso proprio;

e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 39 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 39.

Ai fini di cui al comma precedente non saranno considerate le sanzioni comminate anteriormente agli ultimi cinque anni per ritardato inizio del lavoro senza giustificato motivo.

B) *Licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.*

In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) insubordinazione verso i superiori,

b) furto nell'azienda;

c) trafugamento di schizzi o di disegni o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda;

d) danneggiamento volontario al materiale della azienda o al materiale di lavorazione:

e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f) rissa nei locali di lavorazione.

Art. 41.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 40 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno normalmente mediante comunicazione scritta, con un preavviso di sei giorni (48 ore).

L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

Art. 42.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato, non in conseguenza dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 40 comma *b*), sarà corrisposta una indennità calcolata come segue:

a) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata al 30 giugno 1949:

per il 1° anno — 2 giorni (ore 16) di retribuzione globale;

per il 2°, 3° e 4° anno — 3 giorni (ore 24) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione:

oltre il 4° anno — 4 giorni (ore 32) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione;

b) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dopo il 30 giugno 1949:

per il 1° e 2° anno — 5 giorni (ore 40) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione:

dal 3° al 5° anno — 6 giorni (ore 48) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione:

dal 6° al 10° anno — 8 giorni (ore 64) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione;

dall'11° al 18° anno — 10 giorni (ore 80) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione;

oltre il 18° anno — 13 giorni (ore 104) di retribuzione globale per ogni anno compreso nello scaglione.

Trascorso il primo di anno di anzianità ininterrotta di servizio presso l'azienda le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esclusione della frazione di mese.

Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione globale il complesso della retribuzione di fatto, dell'utile di cottimo mediamente realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, del rateo della gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica convenzionale dell'8%.

Agli effetti della presente indennità, l'anzianità non si interrompe che con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente disposto in altri articoli.

La misura dell'indennità di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianità complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati nei comma *a*) e *b*) ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo.

Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai successivi scaglioni si è inteso dalle parti di attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 del Codice civile, mediamente favorendo le anzianità più elevate.

Art. 43.

PREMI DI ANZIANITÀ

Al lavoratore che compirà presso la medesima azienda il 15°, il 20° od il 30° anno di anzianità ininterrotta, sarà corrisposta *una tantum* un premio nelle seguenti misure:

al 15° anno, 100 ore

al 20° anno, 100 ore

al 30° anno, 150 ore

ragguagliato alla retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa, in atto al momento della maturazione del diritto al premio.

I premi di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali premi già istituiti dalle aziende con le stesse finalità.

L'anzianità già maturata alla data di entrata in vigore del contratto sarà conteggiata in ragione del 50% dell'anzianità stessa, con arrotondamento ad anno intero, secondo il sistema indicato nel chiarimento a verbale.

Chiarimento a verbale:

1) Ai fini della corresponsione dei premi di anzianità, ed in relazione al terzo comma di questo articolo, i lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto si considerano convenzionalmente assunti nell'anno sotto indicato, immutato restando il giorno ed il mese:

Anno di assunzione		Anno di assunzione	
Effettivo	Convenzionale	Effettivo	Convenzionale
1960	1960	1936	1948
1959	1960	1935	1948
1958	1959	1934	1947
1957	1959	1933	1947
1956	1958	1932	1946
1955	1958	1931	1946
1954	1957	1930	1945
1953	1957	1929	1945
1952	1956	1928	1944
1951	1956	1927	1944
1950	1955	1926	1943
1949	1955	1925	1943
1948	1954	1924	1942
1947	1954	1923	1942
1946	1953	1922	1941
1945	1953	1921	1941
1944	1952	1920	1940
1943	1952	1919	1940
1942	1951	1918	1939
1941	1951	1917	1939
1940	1950	1916	1938
1939	1950	1915	1938
1938	1949	1914	1937
1937	1949		

2) All'entrata in vigore del presente contratto dovranno essere corrisposti agli aventi diritto, secondo le norme particolari di cui al presente articolo, i premi già maturati.

3) Il pagamento dei premi che maturano immediatamente alla data di entrata in vigore del contratto a beneficio di coloro che sono stati assunti prima del 16 luglio 1930 potrà essere effettuato in due rate, delle quali la prima verrà pagata entro la fine del 1960 e la seconda entro giugno 1961.

Il pagamento non potrà comunque essere differito oltre la data della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 44.

INDENNITÀ DI DIMISSIONI

All'operaio dimissionario a seconda dell'anzianità di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competerà una indennità di dimissioni ragguagliata alle sottoindicate percentuali delle indennità di anzianità previste e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell'art. 42 del presente contratto:

a) 50% dopo il secondo anno compiuto di anzianità di servizio e sino al 5° anno compiuto;

b) 75% dopo il 5° anno compiuto di anzianità di servizio e sino al 10° anno compiuto;

c) 100% dopo il 10° anno compiuto di anzianità di servizio.

Il 100% della indennità di anzianità in caso di dimissioni è anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, ovvero 55° anno di età se donna, nonchè agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia ai sensi dell'art. 25 nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

L'indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla paga di fatto e indennità di contingenza. Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sarà maggiorata della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'art. 17.

Il periodo di apprendistato entrerà nei computi dell'anzianità agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo stesso.

Art. 45.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli articoli 42 e 41, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonchè i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti o affini secondo le vigenti norme di legge.

In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.

Art. 46.

TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

Nel caso di trapasso o trasformazione dell'azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.

Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e alle indennità di anzianità nonchè alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

Art. 47

COMMISSIONI INTERNE

Per i compiti delle Commissioni Interne e dei delegati di impresa, si richiama la disciplina dell'accordo 8 maggio 1953 vigente in materia.

Art. 48.

MENSE AZIENDALI

Per le mense aziendali o indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 49.

CERTIFICATO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare all'operaio — all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia in possesso del libretto di lavoro — un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

Art 50.

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, la areazione, l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi come: occhiali, maschere, zoccoli, ecc. e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 51

RECLAMI E CONTROVERSIE

Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con l'azienda tramite la commissione interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni territoriali, fermo restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 52.

REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA

Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 53.

NORME COMPLEMENTARI E PRECEDENTI CONTRATTI

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge.

I contratti provinciali di lavoro vigenti nel settore argentiero conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto.

Art. 54.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.

Art. 55.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive più favorevoli al lavoratore vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 56.

ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Qualora le organizzazioni dei lavoratori stipulanti dovessero con altre associazioni di datori di lavoro concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le organizzioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri e la Federazione Nazionale Argentieri Posatieri.

Art. 57.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avrà validità dal 16 luglio 1960 al 31 dicembre 1962 e si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.

ALLEGATO *A*

TABELLE DEI MINIMI CONTRATTUALI PER LE CATEGORIE OPERAIE

Aumenti salariali a decorrere dal periodo di paga in corso al 16 luglio 1960

CATEGORIE	ZONA 0			ZONA I		ZONA II					ZONA III		ZONA IV	ZONA V	ZONA VI	ZONA VII	ZONA VIII		ZONA IX		ZONA X	ZONA XI	ZONA XII
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1ª Categoria																							
Superiori 20 anni.	196,10	191,80	190,15	189,25	191,35	182,30	194,20	188,15	183,75	185,55	178,05	191,40	176,30	172,50	170,75	166,85	163,45	160,10	157,55	158,75	152,30	147 —	139,10
dal 18 al 20 anni	190,65	186,45	184,80	184 —	186 —	177,30	188,75	182,85	178,65	180,35	173,05	186,05	171,40	167,70	165,05	162,25	168,85	164,35	153,10	154,30	148,05	142,90	135,25
dai 16 al 18 anni	168,75	165,05	163,00	162,85	164,60	156,95	167,10	161,80	158,10	159,65	154 —	164,65	151,75	148,45	147 —	143,60	140,60	145,45	135,55	136,60	131,05	126,50	119,75
2ª Categoria																							
Superiori 20 anni	176,10	172,25	170,70	169,95	171,85	163,75	174,40	168,90	165 —	166,60	160,70	171,90	158 —	154,05	152,50	140 —	145,85	150,90	139,25	140,30	134,80	130 —	123 10
dal 18 al 20 anni	170,95	167,20	165,70	164,05	166,75	158,95	169,30	163,95	160,15	161,70	155,95	166,80	153,35	149,50	148 —	144,60	141,00	146,45	135,10	136,15	130,85	126,20	119,45
dai 16 al 18 anni	150,15	146,80	145,50	144,85	146,50	139,60	148,70	143,95	140,70	142 —	136,95	146,50	134,75	131,30	130 —	127 —	124,35	128,60	118,70	119,60	114,90	110,85	104,95
Inferiori 16 anni	124,20	121,50	120,40	119,85	121,20	115,50	123 —	119,10	116,35	117,50	113,35	121,25	111,50	108,65	107,50	105,05	102,85	106,40	98,20	99 —	95,05	91,70	86,85
3ª Categoria																							
Superiori 20 anni	166,70	163,05	161,60	160,90	162,05	155 —	165,15	159,90	156,20	157,70	152,10	162,70	149,45	145,35	143,85	140,50	137,55	142,40	131,15	132,15	126,55	122,10	116,60
dal 18 al 20 anni	155,65	152,20	150,85	150,20	151,85	144,70	154,10	149,25	145,80	147,25	141,05	151,90	139,50	135,65	134,25	131,10	128,35	132,00	122,45	123,35	118,20	113,95	107,90
dai 16 al 18 anni	122,80	120,15	119 —	118,50	119,80	114,20	121,60	117,75	115 —	116,15	112 —	119,85	110,10	107,05	106 —	103,45	101,25	104,90	96,60	97,35	93,20	89,95	85,10
Inferiori 16 anni	96,70	94,55	93,75	93,30	94,35	89,90	95,70	92,70	90,55	91,45	88,20	94,35	86,70	84,30	83,40	81,45	79,80	82,55	76,10	76,60	73,40	70,80	67 —
4ª e 5ª Categoria (ex 1ª Categoria donne)																							
Superiori 20 anni.	152,40	149,05	147,75	147,05	148,75	141,75	150,90	146,20	142,80	144,15	139,05	148,75	136,75	133,30	131,95	129 —	126,25	130,60	120,50	121,40	116,60	112,55	106,50
dal 18 al 20 anni	127,70	124,85	123,70	123,15	124,45	118,60	126,35	122,40	119,55	120,75	116,45	124,55	114,45	111,55	110,55	107,95	105,65	109,35	100,85	101,65	97,60	94,25	89,25
dai 16 al 18 anni	120,15	117,60	116,50	116 —	117,30	111,70	119,10	115,30	112,60	113,70	109,65	117,30	107,90	105,20	104,10	101,70	99,55	103 —	95,10	95,75	91,95	88,75	84 —
Inferiori 16 anni	106,35	104,05	103,10	102,60	103,75	98,85	105,35	102,05	99,65	100,65	97,05	103,80	95,45	93,05	92,15	89,95	88,15	91,15	84,05	84,70	81,45	78,55	74,40
6ª Categoria																							
Superiori 20 anni	156,35	153 —	151,60	150,90	152,60	145,40	154,85	150 —	146,50	147,05	142,65	152,70	139,90	135,80	134,45	130,90	128,15	132,60	122,10	123,05	117,20	113,05	107 —
dal 18 al 20 anni	146,10	142,90	141,65	140,95	142,50	135,80	144,65	140,10	136,85	138,15	133,30	142,55	130,75	126,90	125,60	122,30	119,70	123,90	114,10	114,90	109,40	105,55	100 —
dai 16 al 18 anni	115,50	112,95	111,90	111,45	112,60	107,35	114,35	110,70	108,15	109,20	105,30	112,70	103,30	100,25	99,25	96,65	94,60	97,85	90,10	90,85	86,50	83,45	79 —
Inferiori 16 anni	80,25	78,50	77,85	77,45	78,30	74,65	79,45	76,05	75,20	75,95	73,25	78,30	71,85	69,70	69 —	67,15	65,75	68,05	62,70	63,15	60,15	58,05	54,95
7ª Categoria																							
Superiori 20 anni	144,15	141,05	139,80	139,15	140,70	134,05	142,80	138,25	135,10	136,40	131,50	140,75	129,30	125,75	124,40	121,45	119 —	123,15	113,45	114,30	109,45	105,60	100,05
dal 18 al 20 anni	120,90	118,20	117,15	116,60	117,05	112,40	119,70	115,90	113,25	114,30	110,25	117,95	108,30	105,40	104,30	101,80	99,65	103,25	95,15	95,80	91,75	88,55	83,80
dai 16 al 18 anni	107,20	104,80	103,95	103,45	104,50	99,65	106,10	102,75	100,40	101,35	97,75	104,55	96,05	93,40	92,50	90,30	88,40	91,55	84,35	85 —	81,40	78,50	74,35
Inferiori 16 anni	93,20	91,15	90,30	89,90	90,85	86,65	92,30	89,35	87,30	88,20	85 —	90,90	83,50	81,25	80,40	78,50	76,85	79,60	73,30	73,85	70,75	68,25	64,60
8ª Categoria																							
Superiori 20 anni	135,30	132,35	131,20	130,60	132,05	125,85	134 —	129,80	126,80	128,05	123,45	132,10	121,10	117,55	116,35	113,30	110,95	114,80	105,05	106,50	101,40	97,85	92,60
dal 18 al 20 anni	113,95	111,40	110,50	109,95	111,15	105,95	112,85	109,30	106,75	107,75	104 —	111,20	102 —	98,90	98 —	95,40	93,35	96,60	88,00	89,65	85,40	82,40	78 —
dai 16 al 18 anni	101,70	99,45	98,60	98,20	99,25	94,55	100,70	97,50	95,30	96,15	92,75	99,25	90,95	88,35	87,40	85,15	83,35	86,25	79,45	80 —	76,25	73,50	69,65
Inferiori 16 anni	81,45	79,65	78,90	78,55	79,50	75,70	80,60	78,10	76,30	77 —	74,30	79,50	72,85	70,70	70 —	68,15	66,75	69 —	63,55	64,10	61,05	58,90	55,75

AVVERTENZE

La composizione delle zone territoriali. con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle è la seguente:

ZONA O:

(1) Milano

(2) Torino

(3) Genova

ZONA I:

(4) Como, Firenze, Roma

(5) Varese

ZONA II:

(6) Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa

(7) Crema

(8) Sondrio

(9) Trieste

(10) Verbania

ZONA III:

(11) Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli

(12) Biella

ZONA IV:

(13) La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza

ZONA V:

(14) Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

ZONA VI:

(15) Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine

ZONA VII:

(16) Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso

ZONA VIII:

(17) Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni

(18) Valdarno

ZONA IX:

(19) Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo

(20) Ascoli Piceno

ZONA X:

(21) Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo

ZONA XI:

(22) Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani

ZONA XII:

(23) Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

ALLEGATO *B*

SALARI

A partire dal periodo di paga in corso al 16 luglio 1960 le tabelle dei minimi contrattuali valevoli per le categorie operaie del settore argentiero, sono quelle allegate al presente contratto.

Dette tabelle comprendono, per le donne, l'anticipo previsto per la prima fase dell'accordo 16 luglio 1960.

L'aumento derivante dalla differenza tra i minimi previsti dalle precedenti tabelle provinciali e gli attuali minimi sarà riportato in cifra sulla paga di fatto di ciascun lavoratore.

A parziale deroga di quanto stabilito al comma precedente si conviene che i lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del contratto argentieri percepiscono salari superiori del 18% a quelli riportati nella tabella dei minimi salariali, allegata al contratto, avranno diritto ad un aumento salariale dell'1% dei nuovi minimi.

Visti il contratto e gli allegati *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO